



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VALLE D'AOSTA



“L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici.”

Lettera Enciclica Laudato sì del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune (2015)

Versione approvata dall’assemblea SEV del 05/02/2024 e sottoposta all’approvazione degli organi preposti del BIM Valle d’Aosta



Sommario

PARTE I. GENERALITA'	5
Art.1. Oggetto	5
Art.2. Trattamento dei dati personali	5
Art.3. Reclami	5
Art.4. Sanzioni	5
Art.5. Controversie	5
Art.6. Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private	5
Art.7. Qualità dell'acqua	6
PARTE II - SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	6
Titolo I. ALLACCIAMENTO ALLA RETE AZIENDALE	6
Art.8. Definizione di allacciamento e punto di consegna	6
Art.9. Modalità di allacciamento	7
Art.10. Servitù	7
Art.11. Interventi sugli allacciamenti e loro manutenzione	8
Art.12. - Ubicazione ed accessibilità al contatore (o apparecchio di misura)	8
Art.13. Manutenzione del contatore	9
Art.14. Impianti interni	9
Art.15. Impianti antincendio privati	9
Titolo II. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	10
Art.16. Avvio del rapporto contrattuale	10
Art.17. Durata	10
Art.18. Risoluzione	10
Art.19. Cessazione	10
Art.20. Subentro e variazione di titolarità del contratto	11
Art.21. Imposte e tasse	12
Titolo III. CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE	12
Art.22. Modalità di somministrazione	12
Art.23. Tariffe	12
Art.24. Fattispecie di utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi	12
Art.25. Corrispettivi vari	13
Titolo IV. PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DELL'UTENTE	13
Art.26. Obblighi e responsabilità dell'Utente	13
Titolo V MODALITÀ DI EROGAZIONE	15
Art.27. Modalità di erogazione	15
Art.28. - Verifica del contatore	15
Art.29. Rilevazione e accertamento dei consumi	15
Titolo VI. PAGAMENTO DELLE BOLLETTE/FATTURE	16



Art.30.	Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento e penali	16
Art.31.	Interruzione fornitura e risoluzione per mancato pagamento	17
Art.32.	Consumi eccezionali d'acqua per perdite occulte a valle del misuratore	17
Art.33.	Elezione di domicilio	19
PARTE III. SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE		19
Titolo I. NORME GENERALI.....		19
Art.34.	Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione	19
Art.35.	- Definizioni	20
Art.36.	- Classificazione delle acque reflue	22
Art.37.	- Competenze	23
Art.38.	- Corretto e razionale uso dell'acqua	23
Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA. DISPOSIZIONI GENERALI		24
Art.39.	- Allacciamento.....	24
Art.40.	- Autorizzazione agli scarichi	24
Art.41.	- Proprietà e realizzazione delle opere di fognatura	25
Art.42.	- Separazione degli scarichi e risanamento delle reti fognarie	26
Art.43.	- Opere fognarie a servizio di nuove urbanizzazioni. Criteri generali di progettazione 27	
Art.44.	- Esecuzione delle opere di allacciamento	29
Art.45.	- Allacciamenti in suolo pubblico	29
Art.46.	- Allacciamenti alla fognatura mista e separata	30
Art.47.	- Allacciamenti a quota inferiore al piano stradale	30
Art.48.	- Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete	30
Art.49.	- Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff.....	30
Art.50.	- Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia	31
Art.51.	- Scarichi non ammessi.....	31
Art.52.	- Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari.....	32
Art.53.	- Utenti del servizio di fognatura con approvvigionamento idrico autonomo	32
Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI		33
Art.54.	- Procedura Istruttoria	33
Art.55.	- Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura.....	34
Art.56.	- Modalità di esecuzione delle opere di scarico.....	35
Art.57.	- Utenze già allacciate	35
Art.58.	- Norme particolari per le acque reflue assimilabili alle domestiche	35
Art.59.	- Attività ospedaliere e sanitarie	36
Art.60.	- Scarichi d'insediamenti temporanei	36
Art.61.	- Scarichi di aree attrezzate per autocaravan	36
Art.62.	- Scarichi delle piscine	36
Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI		37



Art.63.	- Procedura Istruttoria.....	37
Art.64.	- Prescrizioni tecniche generali.....	39
Art.65.	- Modalità di esecuzione delle opere di scarico.....	41
Art.66.	- Limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura serviti da impianti di pre-trattamento e depurazione	41
Art.67.	Prescrizioni tecniche specifiche	42
Art.68.	- Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.....	42
Art.69.	- Impianti di pre-trattamento – Approvazione progetti	42
Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....		43
Art.70.	- Tariffa di fognatura e depurazione.....	43
Art.71.	- Convenzioni e tariffe	43
Art.72.	- Quantificazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili	43
Art.73.	- Quantificazione e caratterizzazione degli scarichi di acque reflue industriali	44
Titolo VI – CONTROLLO DEGLI SCARICHI E REGIME SANZIONATORIO		44
Art.74.	- Accertamenti e controlli.....	44
Art.75.	- Sanzioni	45
Titolo VII – DISPOSIZIONI VARIE		46
Art.76.	- Sversamenti accidentali	46
Art.77.	- Conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione	46
Art.78.	- Riesame delle autorizzazioni allo scarico.....	46
Art.79.	- Abrogazioni di disposizioni incompatibili.....	46
Art.80.	- Pubblicità	46
Art.81.	- Rinvio.....	46
Art.82.	- Norme transitorie.....	47



PARTE I. GENERALITA'

Art.1. Oggetto

L'oggetto del presente Regolamento è la disciplina i rapporti contrattuali fra la Services des Eaux Valdôtaines srl (SEV) ed i singoli utenti sia sotto il profilo della somministrazione di acqua potabile, sia della raccolta ed il trattamento delle acque reflue per la loro successiva restituzione all'ambiente.

Il presente Regolamento fa parte integrante del contratto di fornitura dell'acqua e la sua conoscenza ed osservanza è obbligatoria per l'Utente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, alle disposizioni emanate da enti od organi pubblici competenti in materia, nonché agli usi ed alle consuetudini.

Art.2. Trattamento dei dati personali

Il Gestore garantisce che i dati personali forniti dall'Utente sono trattati esclusivamente per fini istituzionali e ai fini dell'esecuzione del Contratto.

Ai sensi delle disposizioni di legge in materia, il rilascio dei dati personali è facoltativo.

L'eventuale rifiuto, da parte dell'Utente, al rilascio dei dati personali, non consente al Gestore di stipulare regolare Contratto e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore. I suddetti dati potranno essere comunicati solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa in materia.

L'Utente, qualora ritenga necessario essere tutelato nel trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti previsti.

Art.3. Reclami

I reclami devono essere presentati al Gestore.

Art.4. Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del Contratto, in solido con l'autore del fatto, al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore e/o aventi causa.

Art.5. Controversie

Per ogni controversia fra il Gestore e gli Utenti (ivi compresi i Terzi) riferita ai servizi forniti è competente esclusivamente il Foro di Aosta.

Art.6. Diritto di passaggio delle reti - attraversamento proprietà private

Le aree attraversate dalla rete acquedottistica e da canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di acquedotto e/o fognatura. Pertanto il Gestore ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie e di eseguire i lavori di



manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione comportanti accesso del personale addetto e/o l'occupazione temporanea delle aree. Il personale incaricato ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Il Gestore si obbliga a risarcire il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

In caso il Gestore debba intervenire con carattere di urgenza, al proprietario delle aree verrà fornito semplice preavviso. Per tutte le altre tipologie di intervento i soggetti privati dovranno essere preavvisati con almeno tre giorni di anticipo e, in caso dovessero sorgere difficoltà a seguito della non chiara e documentata servitù, il Gestore è tenuto a interpellare il Comune al fine di coinvolgerli positivamente.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

Eventuali modifiche in tal senso potranno essere realizzate solamente mediante preventiva autorizzazione del Gestore a cura e spese dell'Utente.

Art.7. Qualità dell'acqua

L'acqua erogata risponde ai criteri di qualità fissati dal D.lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 per le acque destinate al consumo umano. Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L'Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

A valle del punto di consegna e nel tratto privato dell'allacciamento il Gestore non è responsabile della qualità dell'acqua.

PARTE II - SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Titolo I. ALLACCIAMENTO ALLA RETE AZIENDALE

Art.8. Definizione di allacciamento e punto di consegna

Per "allacciamento" si intende l'opera di derivazione dalla condotta aziendale, e relativi accessori, sino al punto di consegna compreso.

Il "punto di consegna" è definito dal Gestore nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento; di norma esso coincide con la bocca di uscita dello strumento di misura dei volumi erogati (contatore) posto al confine tra la proprietà pubblica e quella privata.



Nel caso di utenze preesistenti (o di nuovi allacciamenti a servizio di fabbricati esistenti), con contatori posati all'interno della proprietà privata, il punto di consegna è definito nel confine tra la proprietà pubblica e quella privata. Sarà quindi di competenza e responsabilità dell'utenza servita la conduzione, la manutenzione e la vigilanza da manomissioni (quale, ad esempio, una eventuale derivazione a monte del contatore) del tratto di tubazione dal confine di proprietà all'impianto dell'utenza; parimenti sarà di competenza del Gestore il tratto di tubo insistente sulla proprietà pubblica.

Nel caso di utenze preesistenti (o di nuovi allacciamenti a servizio di fabbricati esistenti), con contatori posati in pozzetti/vani tecnici sulla proprietà pubblica, il punto di consegna è parimenti definito nel confine tra la proprietà pubblica e quella privata. Sarà quindi di competenza e responsabilità dell'utenza servita la conduzione e la manutenzione del tratto di tubazione dal confine di proprietà all'impianto dell'utenza; sarà invece di competenza del Gestore il tratto di tubo insistente sulla proprietà pubblica.

Nel caso in cui dovessero sorgere delle controversie relativamente la definizione del confine tra la proprietà pubblica e quella privata il Gestore del SII è tenuto a dirimere la questione coinvolgendo anche il Sindaco del Comune territorialmente competente.

Eventuali contatori installati a valle di quello utilizzato dal Gestore per la misura dei volumi erogati (ad esempio, per la suddivisione della fattura tra condomini) non sono mai considerati punti di consegna.

Art.9. Modalità di allacciamento

L'allacciamento è di esclusiva proprietà, competenza e gestione del Gestore e viene eseguito in conformità alle vigenti norme di legge ed alle specifiche tecniche del Gestore, direttamente da quest'ultimo o da Ditta all'uopo autorizzata.

Per la realizzazione di un nuovo allacciamento, o per la modifica di quello già esistente, l'interessato deve presentare specifica richiesta al Gestore previo versamento di un corrispettivo fisso indicato nella tabella allegata al presente regolamento. In caso di accettazione del preventivo tale corrispettivo sarà recuperato sul costo di realizzazione dell'allacciamento.

A seguito di eventuale sopralluogo volto a verificare la fattibilità dell'opera SEV accetta o respinge motivatamente la richiesta.

In caso di accettazione, il Gestore provvederà a redigere apposito preventivo.

La realizzazione o la modifica dell'allacciamento è subordinata all'accettazione del preventivo e al pagamento da parte dell'interessato degli importi previsti, a titolo di contributo a fondo perduto.

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori, il richiedente rinuncia all'allacciamento per qualsiasi motivo, il Gestore tratterà dalle somme versate dallo stesso sia le spese relative alla parte di lavoro eseguito sia quelle per la rimozione del materiale utilizzato, i costi di sopralluogo e di istruzione pratica.

Art.10. Servitù

Nel caso in cui per servire il richiedente si renda necessario il passaggio delle tubazioni aziendali e/o installare apparecchiature e/o pozzetti nella proprietà di terzi, lo stesso deve far pervenire anche il nulla osta per la servitù di acquedotto (comprensiva del diritto di accesso e transito nel



fondo asservito per la successiva sorveglianza, manutenzioni e riparazioni dell'acquedotto) rilasciato dal terzo proprietario del fondo servente, nell'apposito modulo predisposto dal Gestore o, in mancanza, esibire il titolo che comprovi l'effettiva esistenza della stessa (contratto, sentenza costitutiva ex artt. 1031-1032 cod. civ.).

Tale autorizzazione deve intendersi insita nel contratto di fornitura quando l'Utente è anche proprietario dell'immobile.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali allacciamenti eseguiti senza l'autorizzazione suddetta e, pertanto, qualora sorgessero controversie per eventuali spostamenti di allacciamenti, tutte le responsabilità permangono in capo all'Utente.

Art.11. Interventi sugli allacciamenti e loro manutenzione

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni, modifiche e riparazioni relative all'allacciamento sino al limite del punto di consegna, ancorché su parti insistenti in area privata, spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate agli Utenti e a chiunque altro, senza autorizzazione preventiva del Gestore, a pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

Spetta altresì esclusivamente al Gestore l'apposizione e la rimozione di sigilli e/o contatori.

Nell'alloggiamento dove è installato il contatore devono essere presenti esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le eventuali opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente secondo le prescrizioni e gli elaborati tecnici del Gestore.

Fermo restando il principio di cui al primo comma del presente articolo, il Gestore si fa cura e carico delle spese di manutenzione dell'allacciamento insistente su suolo pubblico, mentre rimangono a carico dell'Utente le spese relative alla parte di allacciamento ricadente in proprietà privata. Per gli allacciamenti a servizio di più utenze, la manutenzione spettante al Gestore riguarda solo la parte insistente in area pubblica; l'onere di quella relativa alla parte promiscua in area privata viene ripartita fra le utenze in rapporto al diametro dei rispettivi contatori.

In ogni caso è dell'Utente la responsabilità di ogni e qualsiasi danno che possa essere cagionato dall'acqua fuoriuscita dall'allacciamento in proprietà privata.

Il Gestore ha la facoltà di eseguire, a spese dell'Utente, la modifica e/o sostituzione dell'allacciamento insistente in proprietà privata fino al punto di consegna qualora tali interventi siano necessari anche in conseguenza a modifiche ambientali, vetustà o non conformità alle norme di sicurezza.

Per la riparazione dei guasti sulle derivazioni in proprietà privata provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto di chiedere all'Utente il risarcimento dei danni patiti e patienti, qualora non sia stato possibile accertare il responsabile del danneggiamento.

Art.12. - Ubicazione ed accessibilità al contatore (o apparecchio di misura)

In merito all'ubicazione del contatore è stabilito che:

- a. di norma, il contatore deve essere collocato in nicchia ricavata nella recinzione o in idoneo pozzetto in proprietà privata, nel punto più vicino alla condotta aziendale. Di norma, deve essere altresì garantito, sia per la nicchia che per il pozzetto, l'accesso diretto dall'area pubblica. In casi eccezionali, e per comprovate esigenze accertate dal Gestore, il pozzetto



- contenente il contatore e la relativa tubazione, potranno essere collocati su terreno di terzi, previa acquisizione da parte del richiedente delle autorizzazioni della proprietà.
- b. le modalità costruttive della postazione sono individuate dal Gestore.

Art.13. Manutenzione del contatore

Il Gestore è proprietario del contatore e provvede alla manutenzione ordinaria dello stesso, a propria cura e spese.

All'atto della posa il contatore viene dato in consegna all'Utente, che deve rispondere della sua buona conservazione e di qualunque manomissione o danno ad esso arrecato anche da terzi.

La sostituzione del contatore viene fatta a cura e spese del Gestore nei casi di manutenzione ordinaria, e a spese dell'Utente in tutti gli altri casi quali, a titolo esemplificativo, guasti prodotti dal gelo, da abuso o da incuria.

Il Gestore ha facoltà di imporre lo spostamento del punto di consegna, e relative connessioni, a spese dell'Utente qualora lo stesso, per modifiche ambientali o non conformità alle norme di sicurezza, venga a trovarsi in luogo non adatto alle verifiche e/o alla sua conservazione, ovvero non rispetti le disposizioni del presente Regolamento in merito.

Art.14. Impianti interni

Gli impianti interni costituiti dalle tubazioni di distribuzione e dai relativi apparecchi all'interno della proprietà privata e la loro manutenzione, sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente in conformità alla vigente normativa.

È compito dell'Utente controllare, o far controllare da tecnici specializzati, la rispondenza dell'impianto interno alle norme vigenti.

Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e che dovranno essere osservate ed eseguite a cura e spese dell'Utente.

Tali prescrizioni, se finalizzate alla tutela della risorsa idrica e indicate nel provvedimento di autorizzazione all'allaccio, si intendono cogenti e prevalenti rispetto ai singoli regolamenti edilizi comunali.

Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione idrica nei casi in cui l'impianto interno dell'Utente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza e sugli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per la distribuzione in rete dell'acqua potabile.

L'Utente, comunque, è l'unico responsabile dell'osservanza delle vigenti disposizioni igienico sanitarie sull'uso dell'acqua potabile.

Art.15. Impianti antincendio privati

È responsabilità dell'Utente progettare, costruire e mantenere correttamente la rete privata antincendio, in relazione all'allacciamento concesso ed alle necessità di protezione antincendio nonché alle norme e disposizioni emanate dalle competenti Autorità. È responsabilità dell'Utente accertare e mantenere la perfetta efficienza dell'impianto privato, effettuando le verifiche periodiche previste dalla normativa.

Per tali impianti, il Gestore non assume alcuna responsabilità in merito alla quantità ed alla pressione di acqua erogabile.



È responsabilità dell'Utente adeguare l'impianto alla normativa vigente.

Titolo II. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Art.16. Avvio del rapporto contrattuale

La fornitura del servizio avviene a seguito della stipula, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, del Contratto di somministrazione, previo pagamento di un corrispettivo come da tabella allegata al presente documento, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo dello stesso.

L'utente invia copia del contratto su carta semplice a SEV corredato dal documento di identità del titolare della fornitura. Con la firma del contratto l'utente riconosce e accetta il presente Regolamento in tutte le sue parti e si obbliga al rispetto dello stesso.

Il Contratto regolarmente sottoscritto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere la fornitura del servizio.

Chi subentra nella proprietà di uno stabile o nell'esercizio di un'attività già collegata alla rete deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione pagando un diritto fisso indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Qualora dopo la stipula del contratto l'utente comunichi per iscritto la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione dovrà essere perfezionata con regolare voltura del contratto firmata dall'utente.

Art.17. Durata

Il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal medesimo dandone preavviso alla controparte 30 giorni prima della data di cessazione, mediante comunicazione scritta.

A seguito della suddetta comunicazione il Gestore provvederà alla lettura e alla disattivazione della fornitura idrica.

Art.18. Risoluzione

Il rapporto di somministrazione, oltre che per il recesso/disdetta di una delle parti, si risolve di diritto qualora l'Utente:

- a) non provveda al pagamento dei consumi e/o canoni relativi alla propria utenza;
- b) non provveda al pagamento di note di addebito per spese a suo carico;
- c) non osservi gli obblighi e i divieti previsti nel presente Regolamento.

Art.19. Cessazione

Nel caso di cessazione per trasferimento di proprietà dell'immobile o del godimento dello stesso a qualsiasi titolo, demolizione del fabbricato, riduzione e/o accorpamento di unità abitative, cessazione dell'esercizio etc., l'Utente (o un suo rappresentante) deve, salve diverse disposizioni, darne comunicazione scritta al Gestore almeno 30 giorni prima, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza.



La facoltà di recesso va esercitata dall'Utente per iscritto, con pagamento di un corrispettivo come indicato nella tabella allegata al presente documento, per il tramite della modulistica del Gestore con invio a mezzo posta, mail ovvero a mezzo consegna diretta all'Ufficio del Gestore che ne attesterà il ricevimento. A seguito della presentazione dell'istanza di recesso il Gestore provvede alla rilevazione dei consumi ed alla definizione della pratica amministrativa, con emissione della fattura finale.

Nel caso in cui la disdetta venga presentata da soggetti diversi dal proprietario, ma titolari del Contratto, ai sensi del presente Regolamento, questi devono darne tempestiva comunicazione al proprietario stesso; il Gestore rimane, quindi, sollevato nei confronti del proprietario da qualsiasi responsabilità per l'interruzione del servizio.

Nel caso in cui il titolare del Contratto non eserciti la facoltà di recesso e l'utenza venga fruita da altri, il titolare stesso resterà responsabile nei confronti del Gestore dei relativi consumi fino a che non abbia esercitato il recesso stesso.

Art.20. Subentro e variazione di titolarità del contratto

In caso di subentro nell'utenza, l'Utente (o un suo rappresentante) e colui che intende subentrare nel rapporto di somministrazione devono darne immediata comunicazione al Gestore, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica e versando gli oneri dovuti come da indicazione nella tabella allegata al presente regolamento.

In mancanza della suddetta richiesta di subentro, l'Utente intestatario del contratto resta unico responsabile dello stesso e, quindi, anche del pagamento dei consumi da parte di eventuali terzi (subentranti), finché quest'ultimi non regolarizzano la loro posizione presentando domanda di fornitura idrica a proprio nome.

Il nuovo utente finale è tenuto a comunicare al Gestore l'autolettura del misuratore rileva alla data di richiesta di voltura, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

La cessazione non seguita da subentro comporta il ritiro del contatore.

È consentita, previa comunicazione al Gestore, la mera variazione della titolarità del medesimo contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) variazione di forma societaria del medesimo soggetto giuridico;
- b) separazione o divorzio in favore del coniuge assegnatario dell'immobile, previa presentazione da parte dello stesso di autocertificazione delle suddette circostanze;
- c) successione a causa di morte dell'Utente in favore degli eredi conviventi, su presentazione del certificato di morte od autocertificazione dell'avvenuto decesso ed autocertificazione della propria qualità di erede convivente. In tale ipotesi la mera variazione della titolarità è ammessa per la sola abitazione di residenza dell'Utente.

Nelle suddette ipotesi i soggetti interessati sottoscrivendo l'apposita domanda, subentrano nel rapporto originario e ne assumono le eventuali esposizioni debitorie esistenti.

In caso di morte dell'Utente, qualora il coniuge e/o i figli conviventi non intendano chiedere l'intestazione del contratto a proprio nome, gli altri eredi o aventi diritto devono dare tempestiva comunicazione del decesso al Gestore, presentando regolare comunicazione di cessazione.



Art.21. Imposte e tasse

Tutte le spese per bolli, tasse e imposte, presenti e future, relative al rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale registrazione del contratto, sono a carico del Cliente.

Titolo III. CONDIZIONI DELLA SOMMINISTRAZIONE

Art.22. Modalità di somministrazione

L'acqua viene somministrata di norma a misura tramite contatore.

Il Gestore si riserva la facoltà di accordare, in casi particolari, condizioni di fornitura speciali con carattere di eccezionalità.

La somministrazione, oltreché nel rispetto delle norme emanate dalle competenti autorità pubbliche, si effettuerà alle condizioni stabilite nel contratto, nel presente Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il Gestore si riserva la facoltà, per obiettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o quando ciò sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative, di modificare le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione.

Tali eventuali modifiche entreranno in vigore con le decorrenze indicate nella relativa comunicazione od avviso.

Art.23. Tariffe

Le tariffe di fornitura d'acqua e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo quanto previsto dalla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, intercorrente tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale, e dalla normativa vigente.

La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 7 della legge regionale 7/2022, e ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. n. 152/06 - nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dal metodo tariffario regionale - tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di quelli di funzionamento dell'EGA, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e quello secondo cui «chi inquina paga».

L'EGA predispose la tariffa di base e la sua articolazione, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dal metodo tariffario regionale.

Art.24. Fattispecie di utenza, volumi di riferimento e regolamentazione dei consumi

Le erogazioni a misuratore possono essere concesse per i seguenti usi:

- Uso domestico residente
- Uso domestico condominiale
- Uso domestico non residente
- Uso industriale
- Uso artigianale e commerciale
- Uso agricolo e zootecnico



- Uso pubblico non disalimentabile
- Uso pubblico disalimentabile
- Altri usi

La rilevazione dei consumi idrici e la fatturazione vengono, di norma, eseguite dal Gestore.

Nel periodo intercorrente tra le letture del contatore, il Gestore si riserva la facoltà di emettere una bolletta di acconto stimato in riferimento ai precedenti consumi, con successivo conguaglio al momento della rilevazione effettiva; in modo analogo si procederà qualora non fosse possibile effettuare la lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione.

In casi particolari il Gestore potrà effettuare fatturazioni su consumi presunti sulla base delle fatture precedenti.

Per gli usi di natura provvisoria ed occasionale (cantieri edili e stradali, svolgimento di fiere, mostre e mercati e manifestazioni simili) di durata inferiore a 30 giorni, l'erogazione del servizio avviene previo pagamento delle spese di allacciamento e di consumo presuntivamente calcolato in base alla durata ed alle caratteristiche della fornitura, fatto salvo conguaglio finale sulla base del consumo effettivo.

Art.25. Corrispettivi vari

Unitamente all'importo dell'acqua consumata, il Cliente è tenuto a corrispondere una quota fissa per l'uso dell'allacciamento, dell'apparecchio misuratore e per servizi di controllo e di misura.

Titolo IV. PRESCRIZIONI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Art.26. Obblighi e responsabilità dell'Utente

Il Cliente, con il contratto di somministrazione, assume anche gli obblighi e deve ottemperare anche alle prescrizioni di seguito indicate:

- a. deve ammettere, anche senza preavviso, il personale del Gestore o da questo incaricato, oltre che alla lettura dei contatori, alla verifica degli impianti interni ed alle ispezioni in genere che il Gestore ritenga di effettuare ovunque si estendano le installazioni idrauliche private servite di acqua dell'acquedotto aziendale, assicurando lo svolgimento di dette operazioni in modo agevole e senza pericoli derivanti dalla presenza di cose, animali, etc.;
- b. deve evitare qualunque manomissione di sigilli applicati dal Gestore alle connessioni, agli apparecchi di misura ed alle saracinesche chiuse;
- c. deve adattare i propri impianti interni alle prescrizioni del Gestore e alle dimensioni dell'allacciamento, restando comunque esclusa ogni responsabilità a carico del Gestore per eventuali disservizi;
- d. deve rispettare e far rispettare da chi interviene per suo conto gli impianti di proprietà del Gestore ed evitarne qualunque manomissione;
- e. deve proteggere l'allacciamento, il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno ed in particolare contro il gelo; deve curarne la pulizia, la sorveglianza e la conservazione e deve segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni e/o irregolarità;
- f. deve sostenere le spese di manutenzione o di rifacimento dell'allacciamento per la parte ricadente in proprietà privata;



- g. deve mantenere la piastra di copertura del pozzetto libera da ingombri per consentire un facile ed agevole accesso all'apparecchio di misura e tutti gli interventi necessari (lettura dei consumi, cambio contatori, manutenzioni etc.);
- h. deve evitare, anche per tempi brevissimi, le forti erogazioni istantanee capaci di compromettere il regime della condotta aziendale e l'apparecchio di misura;
- i. non può aspirare direttamente dalla rete aziendale;
- j. deve tassativamente evitare che comunque possa verificarsi ritorno d'acqua nella condotta di allacciamento attraverso tubazioni fisse o mobili in comunicazione con recipienti d'acqua (vasche, lavabi, autoclavi etc.), sostenendo le spese per l'installazione di un dispositivo che impedisca il ritorno del flusso nella condotta aziendale;
- k. deve evitare accostamenti e connessioni tra le tubazioni dell'acqua potabile e le condutture di qualunque tipo (ad esempio quelle di pozzi privati, di pluviali, di fognatura etc.);
- l. deve farsi carico dell'esecuzione, esternamente al vano alloggio contatori ed a valle del punto di consegna, dei collegamenti equipotenziali dalle tubazioni al dispersore di terra previsti dalle norme vigenti;
- m. deve utilizzare l'acqua fornita esclusivamente nello stabile per il quale è stata concessa, con assoluto divieto per il Cliente di cederla a terzi sotto qualsiasi forma (subfornitura, somministrazione, comodato...);
- n. non può utilizzare l'acqua in contrasto e/o con destinazioni diverse da quelle previste nel contratto.

Il Cliente sarà esclusivo responsabile verso terzi di ogni eventuale danno al quale potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio del suo impianto.

Tutti i danni e le spese derivanti dalla omissione e dalla inosservanza di quanto sopra descritto saranno addebitate al Cliente. Ogni prelievo idrico abusivo sarà denunciato e perseguito a norma di legge.

La manomissione dei sigilli sui contatori e sulle connessioni comporterà l'addebito sulla successiva bolletta del massimo consumo verificatosi in precedenza per un periodo di normale fatturazione maggiorato del 50%, salva ogni altra ragione ed azione civile e/o penale che il Gestore riterrà opportuno intraprendere per salvaguardare i propri interessi.

Nel caso in cui le violazioni di cui al primo comma, specialmente se ripetute, rappresentino grave pregiudizio per l'organizzazione e la funzionalità del servizio, il Gestore potrà disporre l'interruzione della fornitura d'acqua senza osservare i termini di preavviso di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Gli Utenti che violino le norme contrattuali o regolamentari, o comunque modifichino o danneggino gli impianti di proprietà del Gestore saranno passibili di una sanzione, commisurata alla gravità della violazione, fatta salva per il Gestore, oltre all'interruzione della fornitura e all'eventuale risoluzione del contratto, ogni azione civile e/o penale.



Titolo V MODALITÀ DI EROGAZIONE

Art.27. Modalità di erogazione

Il Gestore opera affinché l'erogazione avvenga il più possibile con continuità e regolarità, ma non prende alcun impegno in merito alla quantità e alla pressione dell'acqua erogabile con la rete aziendale.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per cause accidentali o di forza maggiore, fatto di terzi, atto di pubblica autorità, manutenzioni, esigenze di servizio e scioperi che possano, in qualunque modo, limitare od interrompere il servizio, provocare danni, inquinamenti o alterazioni di potabilità.

Il Gestore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua potabile nel territorio di sua competenza per lavori, riparazioni o per motivi di interesse pubblico, senza che ciò determini alcun diritto di indennizzo a favore degli Utenti.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua per i motivi di cui al precedente comma, viene preventivamente portata a conoscenza degli Utenti nelle forme previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato, salvo il caso in cui la sospensione debba essere disposta con carattere d'urgenza.

Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

In nessuno dei casi sopra indicati il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o, in genere, indennizzi.

Art.28. - Verifica del contatore

Gestore ha sempre facoltà, anche senza avviso, di revisionare, tarare, sostituire o modificare il contatore, previa lettura in contraddittorio ai fini dell'esattezza delle misurazioni.

Il Cliente, a sua volta, potrà chiedere la verifica del contatore in caso di dubbia e motivata efficienza dello stesso previo pagamento del corrispettivo stabilito nella tabella allegata.

Le spese relative a tutte le verifiche richieste, resteranno a carico del Cliente qualora gli errori, a portata e pressione normali, siano contenuti nella tolleranza del 5%.

In caso di sostituzione, il contatore rimosso verrà rottamato dal Gestore decorsi tre mesi dall'intervento, salvo che il Cliente non ne chieda, entro tale periodo, la verifica e la prova.

Qualora il contatore manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, al Cliente sarà fatto addebito del consumo riscontrato nello stesso periodo dell'anno precedente o, in mancanza di questo dato, del consumo dell'ultimo periodo di regolare funzionamento.

Art.29. Rilevazione e accertamento dei consumi

La lettura dei contatori è normalmente affidata a personale incaricato o delegato dal Gestore, provvisto di apposita tessera di riconoscimento.

La fatturazione avviene sulla base dei consumi relativi al periodo di riferimento, definiti sulla base di letture eseguite da incaricati aziendali, autoletture dell'Utente, consumi stimati (in assenza di letture effettive), o loro combinazione

Il Gestore ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento letture di controllo dei contatori.



Qualora il personale del Gestore non riesca ad effettuare la lettura a causa dell'inaccessibilità del contatore, il Cliente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali.

In particolare, nel caso in cui non fosse possibile eseguire la rilevazione dei consumi a causa dell'assenza del Cliente, verrà lasciata una cartolina sulla quale l'interessato riporterà la lettura corrente del contatore; lettura che, entro 5 giorni, dovrà essere comunicata via posta, e-mail, consegna a mano al Gestore.

In mancanza, il Gestore si riserva di addebitare al Cliente un consumo presunto, determinato sulla base delle bollette precedenti, provvedendo al relativo conguaglio con la successiva lettura effettiva.

Nel periodo intercorrente tra le letture del contatore, il Gestore si riserva la facoltà di emettere una bolletta di acconto stimato in riferimento ai precedenti consumi, con successivo conguaglio al momento della rilevazione effettiva; in modo analogo si procederà qualora non fosse possibile effettuare la lettura dei contatori in tempo utile per la fatturazione.

Titolo VI. PAGAMENTO DELLE BOLLETTE/FATTURE

Art.30. Modalità di pagamento, ritardo nel pagamento e penali

Il pagamento della bolletta/fattura deve avvenire integralmente entro la data di scadenza riportata nella stessa tramite il circuito PagoPA o domiciliazione bancaria.

L'Utente non può rifiutarsi di pagare la bolletta/fattura alla scadenza per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture o altri elementi, o per il fatto di aver inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Gestore.

Il termine per il pagamento della bolletta/fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla relativa data di emissione. Il pagamento della bolletta, qualora avvenga nei termini di scadenza e con le modalità indicate sulla bolletta stessa, libera l'Utente finale dai propri obblighi riguardanti i consumi idrici.

L'Utente moroso dovrà corrispondere gli interessi legali di mora previsti dalla normativa vigente, oltre ad un indennizzo fisso per oneri di gestione indicati nella tabella allegata al presente regolamento.

Inoltre, l'Utente è tenuto a rimborsare le spese di sollecito, d'interruzione e di ripristino dell'erogazione sopportate dal Gestore.

Qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi l'Utente può chiedere di rateizzare il pagamento in rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le Parti. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:

- degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;



- degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Art.31. Interruzione fornitura e risoluzione per mancato pagamento

Trascorsi trenta giorni dal termine indicato in bolletta senza che venga effettuato il pagamento, il Gestore provvederà secondo le modalità previste nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Le spese per i solleciti, il recupero del credito e gli interventi del personale del Gestore, saranno addebitati al Cliente nella misura stabilita dal Gestore.

Art.32. Consumi eccezionali d'acqua per perdite occulte a valle del misuratore

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni alla proprietà privata e a valle del punto di consegna.

L'Utente ha il diritto/dovere di verificare i consumi attraverso il controllo periodico del contatore ed il corretto funzionamento della saracinesca a valle di quest'ultimo, ciò anche al fine di individuare eventuali anomalie quali il malfunzionamento degli apparecchi e/o i consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore. Non è pertanto compito né responsabilità del Gestore segnalare la presenza di possibili perdite a valle del misuratore: la periodica lettura dei contatori effettuata, anche a mezzo ditte incaricate, dal Gestore può solo contribuire a rilevare ed indicare all'Utente eventuali consumi anomali.

A tal fine il Gestore provvederà tempestivamente a segnalare all'Utente interessato il consumo anomalo rilevato in sede di raccolta della misura.

Rimane onere e cura dell'Utente provvedere alla verifica dei consumi anomali e la causa degli stessi (es. utilizzo superiore alla media della risorsa idrica per necessità contingenti, tubazione rotta, valvole malfunzionanti, blocco galleggianti, etc.) e le conseguenti risoluzioni del caso.

Di norma, pertanto, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare all'Utente e/o a terzi da guasti negli impianti idrici privati.

In caso di consumi eccezionali per perdite occulte a valle del misuratore, l'Utente che non risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse, potrà, in via del tutto eccezionale e nei termini e con le modalità di seguito specificate, richiedere ed usufruire di un abbuono tariffario.

In particolare:

- la perdita occulta deve derivare da causa accidentale, fortuita ed involontaria e verificarsi a valle del contatore del Gestore in una parte della rete interna privata non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese. Non sono considerate in alcun modo perdite occulte le perdite d'acqua derivanti da rotture e/o cattivo funzionamento:
 - o di impianti a vista e strutture ispezionabili;
 - o delle valvole di troppo pieno e dei galleggianti se facilmente visibili;
 - o dei rubinetti, degli sciacquoni dei water e degli scarichi;
 - o degli impianti di pompaggio e di decalcificazione acque ed in genere di tutte le apparecchiature di regolazione e controllo presenti negli impianti dell'utenza (come ad esempio impianti a pannelli solari, frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori,



caldaie, ecc.) se la perdita è localizzata in parti visibili e/o facilmente accessibili all'utente;

- la perdita non deve essere stata causata da imperizia/negligenza dell'Utente e/o da terzi incaricati dal medesimo, e/o dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura.
- l'Utente che rileva un consumo anomalo ed individua la causa in una rottura/malfunzionamento nell'impianto, è tenuto a denunciare tempestivamente al Gestore la perdita ed in ogni caso prima di effettuare i lavori di riparazione. Successivamente, entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni, l'Utente, pena la decadenza delle condizioni per l'apertura della pratica di abbuono, dovrà effettuare la riparazione e trasmettere al Gestore, che provvederà agli opportuni accertamenti, la documentazione fotografica del sinistro dimostrante l'effettiva rottura/ malfunzionamento, una panoramica che evidenzia la zona oggetto d'intervento, le foto attestanti l'avvenuta riparazione e la lettura del contatore a riparazione ultimata, nonché la ricevuta/fattura degli oneri sostenuti per la riparazione oppure un'autocertificazione di avvenuta riparazione se eseguita direttamente dall'Utente. In ogni caso la riparazione dovrà essere eseguita a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di legge e alle specifiche tecniche del Gestore.

Il Gestore provvederà agli opportuni accertamenti. La pratica non potrà essere evasa e l'abbuono riconosciuto qualora l'Utente non consenta i necessari sopralluoghi e/o non fornisca tutta la documentazione richiesta.

Non verrà in ogni caso riconosciuto alcun abbuono qualora l'Utente non presenti al Gestore la denuncia della perdita, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo, entro 90 giorni dalla data di scadenza della bolletta contenente i consumi attribuibili alla perdita;

- l'abbuono potrà essere richiesto solo per la bolletta riferita al periodo interessato dalla perdita ed eventualmente a quelle successive per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo. Non saranno rimborsate bollette riferite a periodi precedenti, regolarmente pagate dall'Utente, laddove lo stesso non abbia fatto regolare denuncia in osservanza a quanto sopra;
- l'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per utenze (cessate e/o attive) diverse, non potrà usufruire dell'abbuono finché perduri l'insolvenza;
- l'abbuono verrà riconosciuto solo una volta nell'arco della durata contrattuale di ciascuna utenza.

Il Gestore si riserva la facoltà di verificare che eventuali volture contrattuali non vengano effettuate per eludere l'applicazione di tale criterio, in tal caso non verrà concesso l'abbuono.

In presenza di tutti i requisiti sopra evidenziati, il Gestore provvederà a rideterminare i consumi con le seguenti modalità:

- a) servizio di acquedotto: addebito di consumi pari al Consumo medio giornaliero dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, applicando il criterio stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 609/2021/R/IDR (articolo 19.3 allegato A) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, maggiorati del 500% della media stessa;
- b) servizio di fognatura: addebito di consumi pari al Consumo medio giornaliero dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza, applicando il criterio stabilito



- dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 609/2021/R/IDR (articolo 19.3 allegato A) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni;
- c) servizio di depurazione: addebito di consumi pari al Consumo medio giornaliero dell'utenza determinato, anche in caso di indisponibilità e/o nuova utenza applicando il criterio stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 609/2021/R/IDR (articolo 19.3 allegato A) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

In caso di guasto e/o malfunzionamento del contatore il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi dell'Utenza oggetto dell'abbuono in osservanza ai criteri e modalità della citata deliberazione dell'ARERA n. 218/2016/R/IDR del 05.05.2016 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

Art.33. Elezione di domicilio

Il Cliente, salvo diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio, ai fini contrattuali, nel luogo dove viene somministrata l'acqua, con facoltà di indicare un recapito anche diverso dal domicilio, per l'invio delle bollette e per le altre comunicazioni di servizio.

PARTE III. SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Titolo I. NORME GENERALI

Art.34. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione nel territorio dei 74 Comuni della Valle d'Aosta nel quale la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è stata affidata alla Services des Eaux Valdôtaines s.r.l. (SEV) con deliberazione dell'Assemblea dell'EGA n. 22 del 25/10/2022 Il presente Regolamento costituisce lo strumento mediante il quale, ai sensi della normativa vigente, il Gestore del Servizio Idrico Integrato individua e stabilisce:

- a) i tipi e le modalità di scarico ammissibili;
- b) le norme tecniche per gli allacciamenti;
- c) le modalità di rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
- d) i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti;
- e) le modalità di controllo degli scarichi e la verifica degli obblighi regolamentari e autorizzatori;
- f) il conferimento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione;
- f) le sanzioni amministrative e i provvedimenti per le violazioni alle prescrizioni normative e regolamentari; ed altresì:
- g) promuove l'applicazione delle norme sul risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua al fine di ottimizzare l'uso della risorsa;
- h) persegue gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente per gli scarichi terminali degli impianti di depurazione, a salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei corpi ricettori;
- i) regola le esigenze di collettamento delle acque reflue urbane del bacino d'utenza, anche non ancora soddisfatte, nel rispetto della capacità residua di trattamento di ciascun impianto di depurazione;
- j) garantisce che non venga compromesso il riuso delle acque reflue depurate e che le caratteristiche qualitative dei fanghi siano idonee a soluzioni di smaltimento sicure e compatibili per l'ambiente.



Al presente Regolamento verrà data applicazione tramite:

- i. i procedimenti di approvazione dei progetti di opere fognarie ed impianti;
- ii. i procedimenti di autorizzazione/nulla osta per gli scarichi in rete fognaria e le norme tecniche di allacciamento;
- iii. i controlli degli insediamenti industriali allacciati alla rete fognaria finalizzati alla verifica dell'accettabilità degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati e dell'applicazione dei criteri sul risparmio idrico e riutilizzo dell'acqua nonché all'accertamento quali-quantitativo degli scarichi ai fini tariffari;
- iv. i valori limite di emissione per lo scarico in pubblica fognatura individuati tenendo conto della tipologia ed entità dello scarico, in relazione alle capacità depurative disponibili a valle, ed in funzione degli obiettivi specificati ai commi precedenti;
- v. la disciplina tariffaria e sanzionatoria.

Il presente Regolamento fa parte integrante del contratto di fornitura o allacciamento alla fognatura pubblica e la sua conoscenza ed osservanza è obbligatoria per il Cliente.

Il presente Regolamento non si applica agli scarichi domestici ed industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, in quanto non di competenza del Gestore. Il presente Regolamento viene predisposto dal Gestore nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art.35. - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **rete fognaria (o fognatura)**: un sistema di condotte a tenuta per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane. Non costituiscono fognatura fossi e canali.
- b) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento di aree non adibite ad attività produttive (si veda lett. q)), e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- c) **fognatura mista**: rete fognaria che canalizza sia le acque reflue domestiche e industriali che le acque reflue meteoriche di dilavamento;
- d) **acque di prima pioggia**: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento, salvo diversa disposizione normativa regionale;
- e) **acque meteoriche di dilavamento**: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- f) **acque di seconda pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso; si considerano eventi meteorici distinti quelli separati da un intervallo temporale di almeno 48 ore;
- g) **acque di lavaggio**: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;
- h) **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;



- i) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; 33
- j) **acque reflue assimilabili alle domestiche**: acque reflue definite tali dal comma 7 dell'art. 101 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed inoltre quelle individuate all'art. 3, lettera B) del presente Regolamento;
- k) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento che non dilavino aree adibite ad attività produttive come definite nella successiva lettera q);
- l) **acque bianche**: qualsiasi tipo di acque prive di carico inquinante o che prima dello scarico rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali, quali ad esempio le acque di drenaggio di falda, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque meteoriche provenienti da aree non adibite ad attività produttive, le acque di raffreddamento;
- m) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- n) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria;
- o) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- p) **valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
- q) **aree esterne adibite ad attività produttive**: tutte le aree scoperte ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici oppure in cui avvengano lavorazioni con una qualche sistematicità, a causa dei quali vi sia il rischio significativo di dilavamento di sostanze inquinanti;
- r) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno giorno;
- s) **Servizio Idrico Integrato**: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue;
- t) **Gestore del Servizio Idrico Integrato**: La società Services des Eaux Valdôtaines (SEV) s.r.l. è stata costituita con atto notarile l'8 agosto 2022. La governance della società vede come socio unico il BIM, Ente di Governo d'Ambito, cui partecipano tutti i Comuni della Regione, rispettando in tal modo i requisiti normativi dell'affidamento *in house* tra cui quello del c.d. "controllo analogo", esercitato dagli organi di Assemblea, Giunta e dalle funzioni dirigenziali del socio, secondo le rispettive competenze
- u) **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale**: in base all'art. 4 della l.r. 7/2022 il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta costituisce un unico ATO - superando la precedente ripartizione in SubATO - che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica. Il BIM è individuato secondo l'art. 5 della l.r. 7/2022 quale EGA, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione. Gli Enti di governo dell'ambito (EGA) sono gli organismi determinati dalle regioni per ciascun ambito territoriale ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed ai quali è trasferito l'esercizio delle



competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

- v) **allacciamento**: tratto di tubazione che collega il pozzetto d'utenza, posto di norma a ridosso del limite della proprietà privata, con il collettore principale delle acque reflue;
- w) **opere di scarico**: sistema di opere, condotte e tubazioni ricadenti in suolo privato e destinate a convogliare uno scarico di acque reflue nel pozzetto di utenza;
- x) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche a benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- y) **scarichi esistenti**: gli scarichi che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono in esercizio nel rispetto del regime autorizzativo previgente.

Art.36. - Classificazione delle acque reflue

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento gli scarichi nella fognatura pubblica si distinguono in:

- A. Acque reflue domestiche Rientrano in questa categoria le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi igienici e/o bagni ovunque siano collocati e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al successivo Titolo III.
- B. Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche Rientrano in tale categoria le acque reflue definite tali dal comma 7 dell'art. 101 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre, salvo diversa normativa regionale in materia, sono assimilabili alle domestiche anche le acque reflue appartenenti alle sottocategorie "B1" e "B2" così come di seguito descritte:

Tipo "B1" Rientrano in tale categoria le acque reflue provenienti da insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali: - stabilimenti termali; - trasporti; - magazzinaggio; - comunicazioni; - intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare; - informatica e studi professionali; - pubblica amministrazione e difesa, con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico e purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale; - altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, sub allegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 07/01/1993, limitatamente ai punti 91, 92, 93 con esclusione del punto 93.01 e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico; - laboratori di parrucchiere, barbieri e gli istituti di bellezza; - lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale e che utilizzino al massimo lavatrici ad acqua con capacità complessiva di carico non superiore ai 15 kg; - attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio (negozi alimentari, pasticcerie, rosticcerie, ristoranti, pizzerie, panifici, supermercati, mense, etc.) senza annesso laboratorio. Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al successivo Titolo III.

Tipo "B2" Rientrano in tale categoria: - gli scarichi provenienti da attività ospedaliere e/o sanitarie, compresi gli ambulatori medici (v. art. 26); - gli scarichi provenienti da aree attrezzate per autocaravan (v. art. 28); - gli scarichi delle piscine (v. art. 29); - attività di vendita al dettaglio di



generi alimentari o altro commercio al dettaglio, con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita al dettaglio stessa. Sono da considerarsi appartenenti a tale categoria le attività alimentari a livello artigianale, mentre sono da considerarsi escluse invece le attività alimentari a livello industriale con vendita all'ingrosso aventi acque di scarico diverse da quelle dei servizi igienici; - e le acque reflue provenienti da ogni altra attività industriale, artigianale o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni o qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

Temperatura	pH	Solidi sospesi	COD	BOD5	RAPPORTO C.O.D./B.O.D.5
30°C	7,5 ÷ 8,5	500 mg/l	900 mg/l	500 mg/l	1,8

N totale	N ammoniacale	P totale	Tensioattivi	Oli e grassi
80 mg/l	30 mg/l	20 mg/l	10 mg/l	100 mg/l

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 "Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura" dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.. Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico per acque assimilabili alle acque reflue domestiche" di cui al successivo Titolo III (art. 26).

C. Acque reflue industriali

Rientrano in questa categoria:

- le acque reflue diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento e non provenienti dalle attività le cui acque reflue siano assimilabili, a norma della precedente lettera B, a quelle domestiche;
- le acque meteoriche di dilavamento di aree esterne adibite ad attività produttive come definite all'art. 3 lettera q);
- le acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti che possano recapitare agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane tramite rete fognaria o condotta dedicata.

Per questa tipologia di acque è previsto il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico" di cui al successivo Titolo IV.

Art.37. - Competenze

Sono di competenza del Gestore gli scarichi di acque reflue (domestiche, assimilate ed industriali) che recapitano in pubblica fognatura. Sono di competenza degli Enti proprietari la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e manufatti per la raccolta, dispersione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento di strade e piazze, salvo quanto previsto al successivo art. 17.

Art.38. - Corretto e razionale uso dell'acqua

In merito all'approvvigionamento idrico, dovranno essere attuate le scelte più razionali possibili in funzione dei differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa qualitativamente più idonea e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi nonché all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. L'impiego



di risorse pregiate, quali acque di falda o di sorgente, dovrà essere progressivamente limitato utilizzando, ove possibile, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi, e favorendo il riciclo e riutilizzo dell'acqua prelevata. Le reti fognarie interne, per quanto possibile, dovranno rispondere ad una razionale strutturazione, in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico, che consenta, ove possibile, il recupero o il riutilizzo delle acque usate. Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti ed i sistemi di sicurezza atti ad evitare inquinamenti accidentali delle acque superficiali, nonché soluzioni che consentano di far fronte tempestivamente ad eventuali avarie dell'impianto di depurazione.

Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.39. - Allacciamento

Qualora gli impianti di depurazione conservino capacità residua di trattamento e a prescindere dalla compatibilità altimetrica fra le quote di scorrimento del collettore (e/o allacciamento) e quelle delle opere di scarico, gli edifici ed insediamenti civili, esistenti e/o di nuova realizzazione, che ricadano in aree servite da pubblica fognatura devono immettere le proprie acque reflue domestiche o assimilate nella rete fognaria (mista o nera) afferente ai suddetti impianti. Il Gestore potrà concedere la deroga a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

In caso di:

- a) insediamenti abitativi esistenti ma non ancora allacciati;
- b) costruzione di nuovi tronchi di fognatura;
- c) lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura;

L'Amministrazione Comunale interessata, in accordo con il Gestore, provvederà all'emissione e alla notifica dell'invito/ordinanza di allacciamento/adeguamento, stabilendo altresì un termine per il relativo adempimento. L'ordinanza di cui al comma precedente dovrà prevedere l'eliminazione dei manufatti igienicamente o funzionalmente non idonei o incompatibili (quali pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff, etc.) con la corretta funzionalità della fognatura e degli impianti di trattamento finali. Gli edifici o le installazioni che producono acque reflue industriali possono essere allacciati alla rete fognaria pubblica previa verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità e capacità ricettiva e di trattamento dei sistemi di convogliamento e depurazione esistenti. Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Gestore stabilisce le modalità d'allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura pubblica, le utenze già allacciate sono tenute, con spese a proprio carico, ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art.40. - Autorizzazione agli scarichi

Tutti gli scarichi nella fognatura, o la modifica degli stessi, devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore.

A tal fine i titolari delle attività e/o degli scarichi che intendono allacciarsi alla rete fognaria o modificare le opere di scarico già esistenti dovranno acquisire preventivamente alla realizzazione delle opere stesse le relative autorizzazioni all'esecuzione di cui ai successivi Titoli III e IV.



In deroga al primo comma, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi con le modalità, i limiti e nell'osservanza delle prescrizioni tutte di cui al presente Regolamento.

Gli scarichi di acque reflue domestiche possono essere attivati solo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione che verrà rilasciato dal Gestore con le modalità di cui al successivo Titolo III.

Per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali il procedimento si conclude con il rilascio di un'autorizzazione con le modalità di cui rispettivamente al Titolo III e al Titolo IV.

Il provvedimento di autorizzazione contiene le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità allo scarico, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dai requisiti regolamentari stabiliti dal Gestore. I limiti di accettabilità possono riguardare anche parametri non contemplati dalla normativa vigente qualora ne sia accertata la presenza allo scarico ed implicino un eventuale danno per le strutture fognarie, l'impianto di depurazione e/o per gli operatori.

Il nulla osta/certificato di regolare esecuzione allo scarico in pubblica fognatura costituiscono documento vincolante per il rilascio del certificato di agibilità da parte dell'Amministrazione Comunale.

Relativamente agli oneri, sono a carico del Richiedente le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per le istruttorie relative alle richieste di allacciamento e scarico previste dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art.41. - Proprietà e realizzazione delle opere di fognatura

Il Gestore gestisce e cura la manutenzione delle reti e degli impianti di fognatura e depurazione ricadenti nelle aree di proprietà pubblica fino al punto di consegna e/o misurazione (ex artt. 143 e 153 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). Ad insindacabile giudizio dello stesso Gestore, e sempre che le aree possano permanere costantemente accessibili da parte dei mezzi necessari (quali automezzi di spurgo etc.), la manutenzione può essere estesa anche alle reti ed agli impianti che, pur ricadendo in aree private, siano vocati al pubblico uso in forza di uno specifico negozio giuridico.

In caso di esecuzione di nuove opere il regime di proprietà si differenzia a seconda del soggetto che le realizza. In tal senso si individuano le seguenti casistiche:

- nel caso di opere realizzate dal Gestore, la proprietà è e rimane del Gestore fino alla scadenza del servizio, successivamente alla quale il Gestore è obbligato a consegnare all'Autorità d'Ambito e a trasferire in proprietà agli Enti Locali tutte le opere realizzate, ai sensi della vigente convenzione stipulata tra BIM e il Gestore;
- nel caso di opere realizzate dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati, fatta salva l'acquisizione da parte degli stessi del preventivo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'Ambito, la preventiva Convenzione stipulata con il Gestore disciplinerà le modalità di realizzazione, di collaudo e di consegna delle opere, sulla base di Convenzioni tipo approvate dall'Autorità d'Ambito a cui gli Enti Locali ed gli altri soggetti pubblici e/o privati dovranno conformarsi.

Si distinguono, in particolare, le seguenti fattispecie:

A - Reti e impianti realizzati nell'ambito di piani urbanistici attuativi.

1. Cessione obbligatoria di aree pubbliche: in questa ipotesi il lottizzante cede obbligatoriamente al Comune una quota delle aree della lottizzazione e di conseguenza i sottoservizi



fognari insistenti su tali aree passano in gestione al Gestore in forza della Convenzione di affidamento tra BIM e il Gestore stesso.

2. Servitù su aree private: in questa ipotesi il lottizzante costituisce una servitù a favore del Comune per l'uso pubblico delle aree private interessate dalle opere, mantenendo generalmente in carico ai privati l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse.
3. Cessione dei sottoservizi di aree private: in questa ipotesi il lottizzante cede gratuitamente al Comune, con relativa servitù di fognatura/passaggio, i sottoservizi che il Gestore individua in aree private, e di conseguenza gli stessi passano in gestione al Gestore in forza della convenzione di servizio.

Inoltre per lottizzazioni in aree non servite da fognatura, la lottizzazione potrà:

4. essere dotata di impianto di trattamento adeguato, ma la rete e lo stesso resteranno in gestione e a carico del privato fino al momento in cui la lottizzazione sarà collegata al depuratore pubblico. Le opere dovranno essere predisposte per il futuro collegamento e saranno cedute da subito al Comune solo per quella parte di rete predisposta in area oggetto di cessione anche se non ancora utilizzata;
5. essere collegata alla rete fognaria esistente più vicina con oneri completamente a carico del lottizzante.

Tutti i progetti devono ottenere il nulla osta del Gestore o essere da esso predisposti.

Il Gestore fornirà al Comune indicazioni specifiche, da inserire nelle convenzioni dei piani attuativi, relativamente alle reti da cedere e a quelle da mantenere in carico ai privati.

Prescrizioni di tipo tecnico su opere fognarie pubbliche e private saranno fornite dal Gestore, mentre pareri/concessioni relativi a parti pubbliche e private saranno rilasciati rispettivamente dal Gestore e dal Comune. La definizione dello scomputo degli oneri in relazione ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 è di competenza esclusiva dei Comuni.

B - Reti e impianti realizzati successivamente al completamento dei piani urbanistici attuativi.

Qualora un privato chieda, per sopravvenute necessità, di modificare le reti e/o impianti esistenti costruendo opere sia su proprietà pubblica che all'interno di proprietà private e laddove il Gestore riscontri la necessità di realizzare tali opere (in particolare all'interno delle aree private), le stesse potranno essere realizzate dal richiedente a proprie spese, in analogia con le opere di cui al punto precedente alle seguenti condizioni:

- -costruzione delle opere su progetto predisposto o approvato dal Gestore;
- -cessione delle opere gratuitamente al Comune;
- -costituzione di una servitù di fognatura e di passaggio nelle aree private per le quali sia necessario effettuare la gestione.

Art.42. - Separazione degli scarichi e risanamento delle reti fognarie

Indipendentemente dal fatto che nella zona siano presenti fognature pubbliche di tipo separato o misto, nelle aree di nuova urbanizzazione dovranno essere realizzate esclusivamente fognature di tipo separato.



Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o nel collettore delle acque bianche ove presente, previa acquisizione di pareri/autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera qualsiasi acqua priva di carico inquinante o che, prima dell'immissione in rete, rispetti i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali (ad esempio: acque di drenaggio di falda, acque meteoriche di aree residenziali, acque di raffreddamento non suscettibili di contaminazione, acque di fontane o sorgive, etc.).

È comunque vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

In caso di reti fognarie miste pubbliche esistenti ed allo scopo di risanare la funzionalità e la gestione degli impianti di depurazione spesso compromessi dagli eccessivi carichi idraulici, dovrà essere progressivamente prevista l'eliminazione degli apporti di acque non inquinate o che rispettino i limiti di emissione allo scarico in corpo ricettore diverso dalla pubblica fognatura. A tal fine il Gestore deve, ove possibile, prescrivere al titolare dello scarico l'eliminazione di tutti gli apporti di acque non inquinate in pubblica fognatura deviandole in diverso corpo ricettore previa acquisizione, a cura dell'Utente, di pareri ed autorizzazioni da parte delle Autorità competenti.

Nel caso di aree destinate ad attività produttive le reti di acque bianche dovranno inoltre essere progettate in modo da evitare la commistione tra acque meteoriche potenzialmente inquinate, ovvero che dilavano aree esterne adibite ad attività produttive, e quelle non contaminate derivanti dai pluviali delle coperture o da superfici dove non si svolgono le attività sopra descritte.

Le reti di scarico di acque reflue industriali di nuova realizzazione dovranno prevedere linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, per le acque di raffreddamento e per le acque meteoriche.

Per gli insediamenti industriali esistenti, in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore potrà prescrivere che le acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, siano scaricate separatamente rispetto allo scarico terminale dello stabilimento e che, ove possibile, siano riciclate e riutilizzate previo eventuale trattamento.

Art.43. - Opere fognarie a servizio di nuove urbanizzazioni. Criteri generali di progettazione

Le opere fognarie a servizio di nuove urbanizzazioni o di urbanizzazioni esistenti interessate da interventi di riassetto urbano potranno essere progettate direttamente dal Gestore su esplicita richiesta della Ditta committente, con oneri a carico del richiedente.

In caso di affidamento ad altro progettista, il progetto dovrà ottenere l'approvazione di competenza da parte del Gestore, con relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente.

Gli oneri di cui ai commi precedenti comprendono l'assistenza di tecnici del Gestore in fase di esecuzione e collaudo a supporto del Direttore dei Lavori e del Collaudatore; sono escluse tutte le prestazioni operative per lavori e/o esecuzione di prove, misure, sopralluoghi straordinari etc. da computarsi separatamente.

Per l'ottenimento di tale parere dovranno essere presentati tutti gli elaborati richiesti dal Gestore.

Il progettista rimane unico responsabile dei dati forniti e delle scelte progettuali, quali ad esempio il dimensionamento delle opere, la verifica idraulica delle condizioni di deflusso, la determinazione delle quote, etc..

Le opere di fognatura dovranno rispettare le indicazioni del presente Regolamento con particolare riferimento a quanto riportato nel presente articolo; eventuali variazioni o deroghe rispetto



alle indicazioni regolamentari potranno essere ammesse per motivi tecnico/economici solo in seguito ad autorizzazione del Gestore.

La definizione progettuale delle opere di fognatura dovrà seguire i più efficaci criteri per la salvaguardia e protezione ambientale da possibili fenomeni di inquinamento.

In particolare si dovrà considerare:

- l'utilizzo di sistemi di fognatura di tipo separato nel rispetto della vigente normativa;
- la riduzione del grado di impermeabilizzazione delle aree salvaguardando possibili zone verdi ed utilizzando superfici drenanti o semi-drenanti laddove possibile (parcheggi, piazzali, etc.).

Il Gestore potrà emanare specifiche prescrizioni sulle opere fognarie in base alla posizione ed alla tipologia dei nuovi insediamenti. Allo stesso modo potranno essere fornite indicazioni dai vari Enti proprietari di aree o di opere che verranno interessate dalle nuove fognature (con particolare riferimento ai Consorzi di Bonifica ed agli Enti titolari dei corpi idrici ricettori).

Per il dimensionamento delle reti di fognatura, il progettista dovrà applicare le formule ed i criteri dettati dall'ingegneria idraulica, provvedendo alla corretta valutazione delle portate di origine civile, industriale e meteorica, al dimensionamento delle tubazioni, alla verifica delle velocità di scorrimento e dei gradi di riempimento, alla verifica statica delle tubazioni e dei manufatti ordinari e all'analisi di tutti gli aspetti costruttivi inerenti alle opere che si andranno a realizzare.

Allo stesso modo andranno correttamente dimensionati tutti gli eventuali manufatti speciali quali: impianti di sollevamento, vasche di prima pioggia, vasche di laminazione, sfioratori, etc.. Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di opere impiantistiche da trasferire in gestione al Gestore, le stesse dovranno essere realizzate secondo i criteri e le prescrizioni del Gestore e la migliore regola d'arte.

La Ditta committente dovrà concordare con il Gestore, anche in fase esecutiva, la tipologia delle apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche ed elettriche da adottare, gli schemi di funzionamento e gli automatismi, nonché le soluzioni costruttive finali per la realizzazione di tali opere. A completamento dei lavori di costruzione delle opere di fognatura, la Ditta committente dovrà fornire al Gestore gli elaborati grafici di contabilità finale che descrivano tutte le opere realizzate; in particolare dovranno essere allegati una planimetria, derivante da rilievo topografico, riportante le posizioni, i tracciati e le quote delle tubazioni e dei relativi manufatti, nonché i profili delle condotte. Dovrà essere, altresì fornita, su richiesta del Gestore anche su supporto informatico, tutta la documentazione tecnica relativa ad eventuali opere impiantistiche, comprensiva delle autorizzazioni, dichiarazioni e certificazioni previste dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà consentire al personale tecnico del Gestore l'accesso al cantiere durante l'esecuzione dei lavori, previo accordo con il Direttore dei Lavori e nel rispetto della sicurezza, allo scopo di coadiuvare lo stesso nell'accertamento dell'esecuzione a regola d'arte.

Le modalità di effettuazione delle prove di tenuta idraulica di tutte le condotte delle acque reflue di nuova realizzazione e dei relativi pozzetti di linea verranno definite dal Gestore del S.I.I.. Fatta salva l'espressa rinuncia da parte di quest'ultimo, tali prove, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate alla presenza di un tecnico del Gestore. Nell'eventuale visita finale, il Gestore potrà intervenire per constatare il collaudo, senza assumere per questo responsabilità sull'emissione del relativo certificato che resta di esclusiva responsabilità del professionista incaricato.

Le opere, pertanto, saranno prese in carico dal Gestore per la gestione ordinaria, solo dopo il rilascio del suddetto certificato e la comunicazione da parte del Comune competente dell'approvazione del collaudo nonché la trasmissione del relativo atto di trasferimento al demanio (delle aree ove ricadono le opere) o, in alternativa, di costituzione delle relative servitù permanenti,



fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Gestore di rifiutare le opere che non rispettino le prescrizioni impartite dallo stesso in sede di rilascio del parere e/o i requisiti del presente Regolamento. Il Gestore si riserva comunque di attivare e di prendere in carico le opere anche in assenza di tali adempimenti previa valutazione tecnico-amministrativa.

Art.44. - Esecuzione delle opere di allacciamento

Le opere di allacciamento dovranno essere realizzate nel rispetto del presente Regolamento, previo assenso da rilasciarsi con le modalità di cui ai successivi Titoli III e IV.

Per l'esame delle domande di allacciamento (in suolo pubblico e/o privato), e a prescindere dall'esito delle stesse, i singoli richiedenti devono corrispondere al Gestore gli eventuali oneri previsti nella tabella allegata al presente documento per l'istruttoria della pratica (sopralluoghi preventivi, certificati di conformità etc.).

Il Gestore si riserva, previo pagamento delle suddette spese di istruttoria e a seguito di sopralluogo volto a verificare la fattibilità dell'opera, di accogliere o respingere motivatamente la suddetta richiesta.

Le opere di allacciamento dal collettore pubblico al pozzetto d'utenza sono eseguite dal Gestore previo pagamento di un contributo di allacciamento a carico dell'Utente.

In deroga al precedente comma, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire, a proprie spese, le opere d'allacciamento in suolo pubblico, salvo l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni dell'Ente competente, secondo le specifiche prescrizioni imposte. In tal caso non è dovuto il contributo di allacciamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il nuovo allacciamento alla pubblica fognatura possa essere realizzato solo attraversando altre proprietà private, l'interessato dovrà ottenere dal proprietario del fondo la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentando congiuntamente alla domanda di autorizzazione all'allacciamento una copia dell'accordo.

Le opere private di conferimento al pozzetto d'utenza/consegna dovranno essere realizzate dall'Utente nel rispetto di specifiche prescrizioni stabilite dal Gestore. In caso di inottemperanza il Gestore segnalerà l'inadempimento alle Autorità competenti e non rilascerà il certificato di regolare esecuzione necessario per il relativo allacciamento.

Non è consentito più di un allacciamento fognario per ogni complesso edilizio.

Eventuali deroghe potranno essere concesse, su richiesta motivata dell'Utente, solo per casi particolari o impossibilità di recapito degli scarichi in un unico punto di consegna.

Art.45. - Allacciamenti in suolo pubblico

Tutti i nuovi allacciamenti al collettore fognario pubblico dovranno avvenire in cameretta di ispezione stradale esistente o nell'eventuale apposito pozzetto di allacciamento predisposto durante la realizzazione del collettore fognario.

Qualora in prossimità del nuovo allacciamento non esistano camerette di ispezione o pozzetti di allacciamento dovrà essere realizzato, con oneri a carico del richiedente e con le caratteristiche ritenute idonee dal Gestore, un nuovo pozzetto di linea della condotta.

Il pozzetto d'utenza/consegna dovrà, di norma, essere posto al limite di proprietà in suolo pubblico e dovrà rispettare quanto previsto nei capitoli tecnici del Gestore.

Qualora lo stesso venga posto in suolo privato, l'Utente dovrà garantire la sua visibilità nonché, in qualsiasi momento, la sua accessibilità ed ispezionabilità.

In presenza di situazioni particolari e in deroga alle specifiche tecniche generali il Gestore potrà prescrivere dettagli e soluzioni tecniche differenti.



Art.46. - Allacciamenti alla fognatura mista e separata

Le reti di scarico delle acque reflue dovranno essere completamente separate da quelle di raccolta e deflusso delle acque bianche e dovranno recapitare di norma nel collettore pubblico a tal fine deputato.

Qualora la rete pubblica di recapito sia di tipo misto, le canalizzazioni interne al lotto rimarranno distinte fino al pozzetto di consegna/ispezione finale posto a monte del collettore pubblico e poi confluiranno nello stesso mediante unico condotto di allacciamento e comunque secondo gli appositi schemi previsti nei capitolati tecnici predisposti dal Gestore.

Art.47. - Allacciamenti a quota inferiore al piano stradale

Qualora gli apparecchi di scarico e/o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti e/o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. Nei casi in cui la quota finale delle condotte di allacciamento sia tale da non rendere possibile il convogliamento per gravità nel ricettore o la pendenza risulti inadeguata, gli scarichi dovranno essere sollevati, a cura e spese dell'Utente, mediante apposite apparecchiature e/o pompe, di cui rimarrà proprietario e responsabile.

Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per tutti gli eventuali danni alle utenze e/o a terzi derivanti dalla mancata osservanza delle suddette prescrizioni.

Art.48. - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento alla rete

Qualora non diversamente stabilito da specifici atti pubblici e privati o autorizzazioni, il Gestore cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento dall'innesto nella rete al pozzetto d'utenza/consegna.

Per la parte ricadente in proprietà, è a carico dell'Utente ogni danno, diretto e indiretto, causato o derivante dall'esercizio dell'allacciamento stesso, così come qualsiasi spesa derivante dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni del Gestore.

Al fine di espletare tutte le attività ispettive necessarie l'Utente ha l'obbligo di consentire al personale tecnico addetto del Gestore, o a incaricati dallo stesso, il passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore e il primo pozzetto di utenza (ispezione).

Art.49. - Pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff

Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica dotata di impianto di depurazione terminale è vietato l'utilizzo individuale di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff ovvero manufatti simili sulla linea delle acque reflue domestiche dell'insediamento in oggetto.

Nel caso di manufatti esistenti dovrà essere prevista la loro demolizione o esclusione anche attraverso disinfezione e riempimento con materiale inerte.

Nel caso di allacciamento ad una rete di fognatura pubblica priva di trattamento di depurazione finale i trattamenti sopra detti dovranno invece essere previsti ed utilizzati, comunque muniti di un by-pass predisposto per la loro futura eliminazione.

In deroga a quanto sopra esposto ed in presenza di situazioni particolari, il Gestore ha facoltà di prescrivere l'utilizzo di soluzioni tecniche anche diverse.



Art.50. - Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia

L'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi con la rete fognaria, qualora e fintanto che tali dispositivi non costituiscano impianti per la gestione del Servizio Idrico Integrato, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte del Gestore ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

Nelle prescrizioni di cui al comma precedente sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi.

Nei casi, individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere convogliate ed opportunamente trattate in impianti di depurazione, lo scarico in una fognatura è consentito nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, previa acquisizione di parere espresso da parte del Gestore ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite.

Gli impianti di separazione delle acque di prima pioggia dovranno essere progettati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (statale, regionale e/o provinciale) in materia, nonché alle NORME UNI EN 1825-2-2003 e 858-1.

Art.51. - Scarichi non ammessi

È vietato immettere in fognatura pubblica, direttamente o indirettamente, sostanze pericolose o dannose.

In particolare è vietato lo scarico di:

- benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- quantitativi anche minimi di petrolio e suoi prodotti di raffinazione o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc.;
- oli alimentari e altri scarti grassi da cucina che a causa delle basse temperature nel territorio della Valle d'Aosta possono addensarsi e causare intasamenti nella rete fognaria;
- sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, etc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, etc.) anche se tritata;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni stesse e per l'ambiente;



- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- acque bianche prodotte da pozzi autonomi e/o fontane, acque di raffreddamento e acque provenienti dall'abbassamento della falda (impianti well-point).

Gli eventuali danni derivanti dalle immissioni di tali materiali vietati saranno addebitati ai responsabili, fatta salva in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o all'allacciamento e ferme restando le applicazioni delle eventuali sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

Art.52. - Apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari

In relazione a quanto disposto dall'art. 107 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è vietato lo sversamento in fognatura degli scarti organici dell'alimentazione umana anche se trattati mediante dissipatori domestici od industriali; il sistema fognario gestito, infatti, è attualmente e nel suo complesso non idoneo allo smaltimento di tali rifiuti.

Art.53. - Utenti del servizio di fognatura con approvvigionamento idrico autonomo

Tutti gli Utenti della pubblica fognatura che si approvvigionino in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, calcolata, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, in base al cento per cento del volume di acqua prelevata.

Al fine di determinare la quantità d'acqua prelevata, ciascun Utente di cui al comma precedente è tenuto, con oneri a proprio carico, ad installare ed a mantenere in condizioni di buon funzionamento appositi strumenti/apparecchi per la misura dei volumi delle acque prelevate.

Le utenze, autorizzate a scaricare in pubblica fognatura acque reflue, dovranno altresì dotarsi anche di un idoneo apparecchio di misura delle quantità delle acque reflue scaricate. In caso di inosservanza, ai fini della determinazione della relativa quota tariffaria, il volume di acqua scaricata verrà determinato in misura pari al cento per cento dei consumi delle acque prelevate, così come rilevati dagli strumenti/apparecchi di cui al comma precedente.

Le apparecchiature di cui ai commi precedenti devono essere approvate dal Gestore che, su presentazione di richiesta da parte del titolare dello scarico, verifica l'idoneità tecnica dell'apparecchio e procede all'applicazione del sigillo di controllo.

Lo strumento deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso sempre disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

Il Gestore può imporre, a spese dell'Utente, una diversa collocazione degli strumenti già installati, qualora essi vengano a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

Qualsiasi malfunzionamento dell'apparecchiatura dovrà essere segnalato al Gestore tempestivamente e prima di rimuovere il sigillo di controllo; a sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale del Gestore provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.

Tutte le spese derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico dell'Utente.

La quantità d'acqua prelevata deve essere comunicata al Gestore entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del prelievo.



Titolo III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI

Art.54. – Procedura Istruttoria

Salva diversa disposizione e/o accordi con il Comune interessato, l'istanza dell'Utente, contestuale (in dipendenza della tipologia delle opere da realizzare) alla richiesta di Permesso di Costruire o alla D.I.A., se ed in quanto dovute, deve essere presentata allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D.lgs. n. 447/1998 e s.m.i.), il quale invierà la documentazione al Gestore per l'espressione del parere di competenza.

Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica/contributo di allacciamento, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi annuale.

Il Gestore, previa adeguata istruttoria, farà pervenire allo stesso Sportello Unico (Edilizia/Impresa) il proprio motivato parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione, al protocollo dello stesso, della relativa richiesta.

Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme al presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa), entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Gestore, della relativa richiesta.

Successivamente al rilascio del permesso di costruire, dell'autorizzazione unica o all'inizio dei lavori (nei termini di legge) per le opere soggette a D.I.A., l'Utente potrà procedere alla realizzazione delle opere di scarico dell'allacciamento.

Il Richiedente, entro i termini indicati nel presente Regolamento o nel parere rilasciato dal Gestore, dovrà comunicare a quest'ultimo, la data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di allacciamento (sia per la parte ricadente in suolo pubblico, che per quella ricadente in proprietà privata).

Il personale tecnico del Gestore, previa comunicazione formale di ultimazione dei lavori trasmessa allo stesso dal richiedente prima che i manufatti vengano definitivamente interrati, effettuerà il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere al Regolamento e agli elaborati di progetto approvati.

In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle stesse opere, il Gestore ne potrà imporre l'adeguamento a spese del Richiedente.

Alla richiesta di agibilità o alla comunicazione di ultimazione dei lavori, il Richiedente dovrà allegare in duplice copia:

- rilievo dettagliato della posizione delle tubazioni e dei manufatti, riportandoli su planimetria in scala adeguata;
- rilievo fotografico dei manufatti e tubazioni, corredato da planimetria con evidenziati i coni visuali in scala adeguata;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dell'impianto fognario, al progetto, al Regolamento di fognatura ed alle presenti prescrizioni.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente, il Gestore rilascerà il certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento, contenente, per le sole acque reflue domestiche e/o assimilate Tipo "B1", anche il relativo nulla osta all'attivazione dello scarico.

Lo scarico potrà essere attivato solo successivamente al rilascio, da parte del Gestore, del certificato di cui al comma precedente. Limitatamente agli edifici ricadenti in aree di nuova



urbanizzazione soggette a collaudo (quali lottizzazioni o altri strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.) lo scarico potrà essere attivato solo ad avvenuto rilascio, da parte del Comune, del certificato di agibilità dell'immobile.

Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni qualitative e quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente e nuovamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, un nuovo certificato di conformità.

Le eventuali comunicazioni di subentro presentate dagli Utenti allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D.lgs. n. 447/1998 e s.m.i.), dovranno essere trasmesse al Gestore, per l'aggiornamento dell'archivio, entro 10 (dieci) giorni dall'inoltro.

Al fine di consentire un adeguamento delle strutture organizzative e fino alla completa realizzazione dello stesso, potranno essere mantenute le attuali procedure e competenze degli ambiti territoriali delle tre società operative.

Art.55. - Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

Alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire o alla Denuncia di Inizio Attività edilizia, salva diversa disposizione del Comune interessato, deve essere allegata l'apposita relazione/domanda, corredata degli elaborati di progetto delle opere per l'allacciamento alla rete fognaria, in triplice copia, nonché la copia della ricevuta di avvenuto versamento al Gestore dei diritti di istruttoria/contributo di allacciamento.

Gli elaborati, sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, da allegare in triplice copia, consistono in:

- a) inquadramento catastale della zona, con l'indicazione dei limiti di proprietà;
- b) progetto dei manufatti di allacciamento comprendente una planimetria dell'immobile, in scala non inferiore a 1:200, con evidenziati:
 - i percorsi dei condotti della fognatura interna delle acque nere e di quelle di dilavamento, contrassegnando i relativi percorsi con diverse grafie o colori;
 - l'ubicazione e le caratteristiche delle opere di allacciamento da realizzarsi in suolo pubblico;
 - l'indicazione dei materiali costituenti il sistema fognario interno ed i manufatti di allacciamento;
 - la posizione dei pozzetti di ispezione e dei pezzi speciali ivi contenuti;
 - la posizione dell'eventuale pozzo di approvvigionamento idrico, nonché quella dell'eventuale contatore per la registrazione dei consumi idrici;
 - la localizzazione degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
- c) relazione/domanda indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna e dei manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali:
 - numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi;
 - elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi con scarichi civili;
 - fonte di approvvigionamento idrico (eventuale numero di utenza acquedotto) ed ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste.



La relazione sopra indicata per i casi di particolare complessità e consistenza degli insediamenti dovrà essere corredata di calcoli idraulici ed igienico-sanitari (per quanto necessari), nonché di ogni ulteriore informazione in relazione alla tipologia degli insediamenti stessi.

Art.56. - Modalità di esecuzione delle opere di scarico

Le modalità di esecuzione delle opere di scarico dovranno rispettare quanto previsto nel disciplinare tecnico adottato dal Gestore.

Art.57. - Utenze già allacciate

Qualora, per garantire la corretta funzionalità delle reti di fognatura e dei relativi impianti di depurazione, si rendessero necessarie modifiche alle opere di scarico (in proprietà privata) o a quelle di allacciamento esistenti, il Gestore può imporre ai relativi Utenti l'esecuzione, con oneri a loro carico, dei lavori di adattamento necessari per rendere i manufatti di scarico conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Gestore provvede d'ufficio. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, le spese per l'esecuzione delle opere verranno addebitate all'Utente inadempiente, maggiorate del 7% per spese generali e comunicate all'interessato che potrà ricorrere nelle forme di legge.

Art.58. - Norme particolari per le acque reflue assimilabili alle domestiche

In tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con le sole acque reflue domestiche (quindi per scarichi appartenenti alle categorie B Tipo "B2" - art. 3), è obbligatoria l'installazione di un pozzetto d'ispezione e prelievo secondo le disposizioni impartite dal Gestore ed in base alle normative vigenti in 49 materia. Il Gestore si riserva la facoltà di imporre l'installazione di suddetto pozzetto anche per gli scarichi appartenenti alla categoria B Tipo "B1". Per le acque reflue assimilabili al domestico di Tipo "B2", l'Utente dovrà richiedere la relativa autorizzazione allo scarico presentando al Gestore la domanda di autorizzazione allo scarico, la dichiarazione di assimilabilità previste e un'analisi che attesti l'assimilabilità del refluo stesso.

Il Gestore verificata la regolarità della documentazione tecnica presentata e la sussistenza dei requisiti di cui al presente Regolamento, rilascerà l'autorizzazione allo scarico per acque reflue assimilabili alle domestiche. Tale autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata entro i termini di legge.

Ad attivazione dello scarico avvenuta, il Gestore potrà effettuare i prelievi di campioni di acque reflue di scarico che saranno successivamente analizzati da laboratori autorizzati secondo le normative vigenti in materia. Il Gestore addebiterà gli oneri relativi a tali analisi all'Utenza qualora risultino superati i limiti di scarico previsti.

Il Gestore può autorizzare l'Utente ad effettuare per proprio conto sia i prelievi dei campioni sia le relative analisi di laboratorio, riservandosi la facoltà di eseguire ulteriori controlli che a proprio giudizio riterrà necessari.

Qualora dal certificato di analisi risulti il mancato rispetto anche di uno solo dei limiti posti dal presente Regolamento per le acque reflue assimilate alle domestiche, lo scarico verrà classificato di tipo industriale; in tal caso l'Utente sarà tenuto a richiedere il rilascio di un'autorizzazione allo scarico come previsto al successivo Titolo IV per gli insediamenti d'attività industriali.



Art.59. - Attività ospedaliere e sanitarie

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività ospedaliere o sanitarie recapitanti in rete fognaria (ad esclusione degli ambulatori medici che non prevedono al loro interno la degenza di pazienti), oltre al rispetto dei limiti di accettabilità imposti dal Gestore in sede di autorizzazione, devono essere sottoposti al trattamento di disinfezione fin dalla loro attivazione se prescritto dal Gestore. Ogni disattivazione del sistema di disinfezione dovuta a cause accidentali dovrà essere prontamente, e comunque non oltre le 12 ore, comunicata al Gestore telefonicamente e a mezzo fax. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata con il Gestore, cui verrà comunicata successivamente a mezzo fax la data di disattivazione e riattivazione del sistema.

Art.60. - Scarichi d'insediamenti temporanei

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono insediamenti temporanei le installazioni, fisse o mobili, per sagre paesane, giostre, circhi e per manifestazioni ricreative e sportive in genere. Tali scarichi sono considerati di tipo domestico, come definiti nel presente Regolamento.

I suddetti insediamenti, i campi nomadi ed i cantieri per nuove edificazioni o ristrutturazioni devono essere muniti di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e devono essere allacciati alla fognatura in base a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art.61. - Scarichi di aree attrezzate per autocaravan

Secondo quanto disposto dall'art. 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 la realizzazione degli impianti di smaltimento igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Al fine dell'allacciamento alla pubblica fognatura è necessario che il suddetto impianto di smaltimento igienico-sanitario sia dotato di un apposito pozzetto autopulente, carrabile per carichi di prima categoria, destinato ad accogliere le acque reflue chiare e luride scaricate dai veicoli o rimorchi dotati di serbatoi interni di raccolta. Il pozzetto autopulente deve essere dotato di una corona di sciacquo interna che eviti l'installazione di una tubazione esterna, e che consenta l'utilizzo di una quantità determinata d'acqua per lo sciacquo. A valle del pozzetto autopulente, prima di ogni commistione con altre possibili tipologie di acque reflue, dovrà essere installato un pozzetto di prelievo fiscale avente caratteristiche preventivamente concordate con il Gestore.

Tali scarichi, ai fini del presente Regolamento, sono considerati assimilabili agli scarichi domestici di Tipo "B2" e pertanto devono seguire il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al precedente art. 25.

Art.62. - Scarichi delle piscine

Ai fini del presente Regolamento, s'intendono appartenenti a tale categoria gli scarichi delle piscine di proprietà sia pubblica che privata, destinate ad uso pubblico e/o privato. Tali scarichi, ai fini del presente Regolamento, sono considerati assimilabili agli scarichi domestici di Tipo "B2" e pertanto devono seguire il procedimento di "Autorizzazione all'allacciamento e nulla osta allo scarico" di cui al precedente art. 25.



L'allontanamento delle acque reflue derivante dagli impianti di alimentazione delle vasche, nonché dalle operazioni di reintegro e rinnovo delle stesse, dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. In particolare dovranno essere predisposti idonei pretrattamenti finalizzati a far rispettare i limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura, ponendo particolare attenzione al controllo di alcuni parametri quali pH, cloro attivo libero e cloruri.

Le modalità e tempistiche di immissione di tali reflui in pubblica fognatura saranno prescritte dal Gestore in fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art.63. - Procedura Istruttoria

Ai sensi della normativa vigente spetterà al Gestore del Servizio Idrico Integrato autorizzare lo scarico nella rete fognaria dei reflui provenienti da attività industriali. Pertanto il Gestore, qualora la qualità e la quantità dello scarico non comprometta il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, potrà autorizzare l'esecuzione delle opere di allacciamento e, successivamente, rilasciare l'autorizzazione allo scarico, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., solo qualora sussistano i requisiti di ammissibilità per lo scarico in fognatura secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta impregiudicata la facoltà per il Gestore di imporre, a tutela e salvaguardia dell'ambiente e degli scarichi degli impianti di depurazione a valle, particolari prescrizioni in merito al pretrattamento delle acque scaricate, ai controlli quali-quantitativi, anche in continuo, etc., e comunque tutto quanto ritenuto necessario per gli scopi sopra richiamati.

1. *Autorizzazione all'allacciamento nuovi insediamenti.*

Salvo diversa disposizione del Comune interessato, l'istanza dell'Utente, contestuale (in dipendenza della tipologia delle opere da realizzare) alla richiesta di autorizzazione unica, al Permesso di Costruire o alla D.I.A., se ed in quanto dovuti, deve essere presentata allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa) del Comune (D.P.R. n. 380/2001; D.lgs. n. 447/1998 e s.m.i.), il quale invierà la documentazione al Gestore per l'espressione del parere di competenza.

Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica/contributo di allacciamento, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi annuale.

Il Gestore, previa adeguata istruttoria, farà pervenire allo stesso Sportello Unico (Edilizia/Impresa) il proprio motivato parere entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione, al protocollo del Gestore, della relativa richiesta.

Qualora, ai fini dell'espressione del parere, la documentazione presentata risultasse difforme dal presente Regolamento, incompleta o non sufficientemente chiara, il Gestore potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie allo Sportello Unico (Edilizia/Impresa), entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione, al protocollo del Gestore, della relativa richiesta. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione unica o all'inizio dei lavori (nei termini di legge) per le opere soggette a D.I.A., l'Utente potrà procedere alla realizzazione delle opere di scarico dell'allacciamento.

Il Richiedente, entro i termini indicati nel presente Regolamento o nel parere rilasciato dal Gestore, dovrà comunicare a quest'ultimo, la data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di allacciamento (sia per la parte ricadente in suolo pubblico, che per quella ricadente in proprietà privata).



Il personale tecnico del Gestore, previa comunicazione di ultimazione dei lavori allo stesso dal richiedente, di norma prima che i manufatti vengano definitivamente interrati, effettuerà quindi il sopralluogo per la verifica di conformità delle opere al Regolamento, agli elaborati di progetto approvati ed alle prescrizioni del Gestore.

In caso di inadeguata esecuzione o difformità (dal progetto, dal Regolamento o dalle prescrizioni del Gestore) delle stesse opere il Gestore ne può imporre l'adeguamento.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata al Gestore. Alla stessa comunicazione il Richiedente dovrà allegare:

- rilievo dettagliato della posizione delle tubazioni e dei manufatti, riportandoli su planimetria in scala adeguata;
- rilievo fotografico dei manufatti e tubazioni, corredato da planimetria con evidenziati i con visuali in scala adeguata;
- dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità dell'impianto fognario, al progetto, al Regolamento di fognatura ed alle prescrizioni del Gestore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta ultimazione di cui al comma precedente, il Gestore rilascerà il certificato di accertamento della corretta esecuzione delle opere di allacciamento.

2. Autorizzazioni allo scarico nuovi insediamenti.

Successivamente al rilascio del certificato di accertamento della corretta esecuzione delle opere di allacciamento l'Utente potrà presentare la domanda di rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare al Gestore, per diritti di istruttoria della pratica/contributi di allacciamento, il corrispettivo fissato nell'apposita tabella dei corrispettivi annuale.

Sempre che la qualità dello scarico non comprometta il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e sussistano i requisiti di ammissibilità per lo scarico in fognatura, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente, il Gestore rilascerà l'autorizzazione allo scarico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della relativa domanda. L'autorizzazione ha validità di 4 (quattro) anni e deve esserne richiesto il rinnovo almeno un anno prima della scadenza a norma dell'art. 124, comma ottavo, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Il Gestore, valutati i singoli casi ed in particolare i carichi inquinanti degli insediamenti, potrà altresì stipulare con i titolari degli stessi apposita convenzione, subordinata al rilascio della relativa autorizzazione, per la regolamentazione degli scarichi in pubblica fognatura.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita al Legale Rappresentante dell'impresa che ne assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. Rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione allo scarico.

L'istanza dell'Utente, qualora non implichi nessuna opera, dovrà essere presentata, nei termini di legge, direttamente al Gestore. Unitamente all'istanza, l'Utente dovrà versare, per diritti di istruttoria della pratica, il corrispettivo annualmente fissato.

Entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il Gestore potrà richiedere le eventuali integrazioni ritenute necessarie per verificare la compatibilità dello scarico, con la normativa vigente e con il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione. Successivamente lo stesso provvederà al sopralluogo per accertare il permanere delle condizioni che hanno consentito il rilascio della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Qualora gli accertamenti effettuati consentano il mantenimento dello scarico, il Gestore rilascerà



una nuova autorizzazione allo scarico previa l'eventuale stipula di un'apposita convenzione qualora il Gestore, valutato il singolo caso ed in particolare i carichi inquinanti dell'insediamento, ritenga opportuno regolamentarne gli scarichi in pubblica fognatura.

Con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., qualora il rinnovo dell'autorizzazione non venga concesso in modo espresso entro i termini di legge, lo scarico dovrà cessare immediatamente ex art. 124, comma ottavo, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Durante la fase di rinnovo fino all'adozione di un nuovo provvedimento lo scarico viene mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione; gli scarichi contenenti sostanze pericolose devono cessare immediatamente se, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del precedente provvedimento, il rinnovo non è stato espressamente concesso.

Qualsiasi modifica delle opere di scarico, come pure il cambio di destinazione d'uso dei locali (con o senza opere) e/o gli eventuali mutamenti di utilizzo, che determinino variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone l'obbligo, a carico dell'Utente, di ottenere preventivamente il parere del Gestore, nonché di richiedere, ad avvenuto completamento delle opere e/o delle trasformazioni, una nuova autorizzazione allo scarico.

I titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura la cui attività sia trasferita in altro luogo dovranno richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

A seguito della variazione della ragione sociale della ditta autorizzata allo scarico o del Legale Rappresentante della stessa, e/o di subentro da parte di una nuova ditta in una pratica di autorizzazione allo scarico già in essere, dovrà essere inviata al Gestore apposita comunicazione in merito riportante i dati relativi alla nuova ditta (ragione sociale, domicilio legale, partita IVA, etc.) unitamente alla richiesta di volturazione dell'autorizzazione stessa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico (in particolare nel caso di mancato rispetto dei limiti di accettabilità, di non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, di inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pre-trattamento e dei collettori privati di allacciamento, etc.) il Gestore procede, secondo la gravità dell'infrazione, a norma del successivo art. 76.

L'autorizzazione allo scarico decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche quali-quantitative delle caratteristiche dello scarico. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'Utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

4. Utenze produttive già allacciate

Se non in possesso di precedente formale autorizzazione allo scarico, le utenze produttive, già allacciate alla pubblica fognatura, devono presentare al Gestore domanda di autorizzazione allo scarico nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore stesso. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Gestore a seguito di esito favorevole della visita di verifica e degli eventuali ulteriori dati o analisi e con le modalità di cui al presente Regolamento.

Art.64. – Prescrizioni tecniche generali

I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni generali:



- a) divieto di immissione di rifiuti solidi di qualsiasi natura e/o di scarti solidi derivanti da lavorazione. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo:
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione, ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti in contenitori atti ad impedirne lo sversamento accidentale in fognatura; - la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei frammenti di carne e grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte nel rispetto delle normative vigenti in materia;
 - le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte almeno al trattamento di disoleatura e sedimentazione prima dello sversamento in fognatura.
- b) Le acque di dilavamento meteorico di cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di piazzali in cui vengono effettuate lavorazioni recapitanti in pubblica fognatura devono essere sottoposte ad opportuno trattamento che assicuri il rispetto dei limiti previsti nel provvedimento autorizzativo.
- c) Le acque reflue industriali devono essere trattate in un idoneo impianto di depurazione/pre-trattamento che consenta la riduzione di tutti gli inquinanti presenti al di sotto dei limiti definiti nel provvedimento autorizzativo.
- d) I sistemi di trattamento adottati dovranno essere sottoposti a periodiche verifiche e all'esecuzione di controlli analitici sulle acque di scarico in uscita dall'impianto nonché alla realizzazione di interventi di manutenzione che ne garantiscano il regolare funzionamento.
- e) Ogni disattivazione dell'impianto di depurazione/pre-trattamento dovuta a cause accidentali dovrà essere tempestivamente comunicata, sia telefonicamente che a mezzo fax, al Gestore, il quale potrà valutare eventuali apprestamenti da imporre alla ditta per evitare e/o contenere eventuali danni all'impianto a valle. La disattivazione per lavori di manutenzione deve essere preventivamente concordata con il Gestore, cui verrà comunicata mediante lettera raccomandata o a mezzo fax la data di disattivazione e riattivazione dell'impianto.
- f) Gli eventuali fanghi prodotti nell'impianto di depurazione/pre-trattamento non possono essere scaricati in pubblica fognatura, ma devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia.
- g) Le acque di lavaggio e/o rigenerazione di sistemi di depurazione/pretrattamento quali filtri a sabbia, resine a scambio ionico, filtri a carbone attivi etc. non possono essere scaricate tal quali in fognatura, ma devono subire un trattamento che le renda qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità definiti nel provvedimento autorizzativo.
- h) È assolutamente vietato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali diverse da quelle regolarmente e formalmente autorizzate.

Eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunque imposte dal Gestore in fase di rilascio di autorizzazione allo scarico.



Art.65. - Modalità di esecuzione delle opere di scarico

Il Gestore può prescrivere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in conformità con le discipline ed interpretazioni regionali, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali ed assimilabili alle domestiche. 55

Gli impianti di pre-trattamento adottati devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del Gestore.

Le canalizzazioni in area privata dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto nel disciplinare tecnico adottato dal Gestore.

Qualsiasi scarico di acque reflue industriali, così come classificate all'art. 3 lettera c), prima dell'immissione nella rete fognaria pubblica e al fine di consentire le attività di controllo delle caratteristiche qualitative dello scarico, dovrà essere dotato di pozzetto di campionamento conforme a quanto previsto nel medesimo disciplinare tecnico.

Tale pozzetto, assunto per la verifica della conformità dello scarico ai limiti previsti, dovrà essere posto a valle della confluenza di tutte le acque reflue industriali e dell'eventuale sistema di depurazione/trattamento esistente e comunque a monte della confluenza con altri scarichi in grado di alterare e/o diluire le acque reflue industriali.

Nel caso di impossibilità tecnica, e comunque nel rispetto delle esigenze dell'attività di controllo, il pozzetto di campionamento potrà avere caratteristiche diverse preventivamente concordate con il Gestore ed autorizzate da quest'ultimo.

In particolare il pozzetto di campionamento dovrà in ogni caso essere facilmente e sempre accessibile da parte del personale del Gestore addetto ai controlli, consentendo un prelievo diretto dello scarico.

Ogni onere per la realizzazione e per il mantenimento in esercizio del pozzetto di campionamento sarà a carico del titolare dell'autorizzazione allo scarico.

Art.66. - Limiti di accettabilità e prescrizioni per scarichi in pubblica fognatura serviti da impianti di pre-trattamento e depurazione

Se non diversamente specificato nel provvedimento autorizzativo, gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarico in rete fognaria", dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o di quelli eventualmente più restrittivi individuati da specifica normativa.

I valori limite diversamente prescritti nel provvedimento autorizzativo stesso, verranno individuati tenendo conto della tipologia di attività, dell'entità dello scarico e della capacità depurativa residua dell'impianto al quale afferisce la rete fognaria interessata dallo scarico.

In particolari condizioni di tempi e modalità di scarico, tali da consentire il corretto funzionamento dei sistemi depurativi a valle e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale, e comunque per i soli parametri non pericolosi, i limiti di accettabilità potranno essere più elevati di quelli massimi previsti dal presente Regolamento.

Il Gestore ha comunque la facoltà di prevedere limiti diversi da quelli previsti dalla normativa vigente in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.



Art.67. Prescrizioni tecniche specifiche

In relazione al rischio associato alla tipologia ed entità dell'attività da cui originano le acque reflue industriali, tenuto conto delle capacità depurative disponibili a valle, e in particolare in relazione alla presenza di sostanze pericolose, il Gestore ha la facoltà di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per il controllo online delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nonché di sistemi di campionamento automatico.

Le apparecchiature dovranno garantire un funzionamento regolare e continuo nonché la registrazione dei dati rilevati che dovranno essere conservati e resi disponibili al Gestore per un periodo di almeno tre anni.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di prescrivere la periodica determinazione delle caratteristiche qualitative/quantitative dello scarico nel rispetto di quanto previsto negli allegati tecnici al provvedimento autorizzativo.

L'installazione, l'esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di cui sopra nonché le caratterizzazioni dello scarico restano a totale cura e spese del titolare dell'autorizzazione allo scarico.

Art.68. - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

I valori limite di emissione stabiliti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione.

Art.69. - Impianti di pre-trattamento – Approvazione progetti

Secondo quanto stabilito dalla normativa regionale il Gestore rappresenta l'ente competente per l'approvazione dei progetti relativi agli impianti di depurazione privati, di potenzialità uguale o inferiore a 13000 a.e. (o altri limiti in caso di impianti dislocati in aree protette), annessi agli insediamenti produttivi per la depurazione di reflui ivi prodotti, con scarico nelle pubbliche fognature.

I titolari di attività i cui scarichi debbano essere sottoposti a trattamento di depurazione a norma del precedente art. 32, comma 1, dovranno richiedere al Gestore l'approvazione del relativo progetto presentando la seguente documentazione:

- relazione tecnica dell'attività produttiva, da cui originano i reflui da depurare, completa di elenco e schede di sicurezza relative alle materie prime e prodotti utilizzati;
- elaborati di progetto e schede di dimensionamento del sistema di trattamento, ove siano specificati i criteri ed il dimensionamento dei vari stadi depurativi nonché i dati di portata e le caratteristiche quali-quantitative dei reflui in ingresso ed in uscita dall'impianto in progetto;
- disegni e schede esplicative.

Ulteriori elaborati e specifiche potranno essere richiesti in base alla tipologia e complessità delle opere in progetto. Il Gestore potrà fornire indicazioni relative alla tipologia di trattamento e criteri di dimensionamento da adottare, nonché prescrivere correzioni di trattamento o trattamenti aggiuntivi qualora il progetto non risulti adeguato o le caratteristiche del refluo in uscita non siano compatibili con lo scarico in pubblica fognatura. Restano a carico dell'Utente le spese relative all'istruttoria di approvazione del progetto prevista dalle presenti disposizioni.



Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.70. - Tariffa di fognatura e depurazione

Ai sensi dell'art. 154, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato.

Il BIM., in attuazione del predetto decreto e della L.R. n. 7/2022, fissa ed approva le tariffe per i servizi di fognatura e depurazione applicate e riscosse dal Gestore.

L'aggiornamento della tariffa e le relative modalità di imposizione e riscossione sono soggetti alle disposizioni di legge vigente.

La tariffa non è dovuta se l'Utente è dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte della competente autorità.

Agli effetti della decorrenza del pagamento della tariffa ogni nuovo scarico domestico e/o assimilabile al domestico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione del certificato di conformità di cui al precedente art. 21.

Allo stesso fine della soggezione alla tariffa lo scarico produttivo si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione della relativa autorizzazione allo scarico di cui al precedente art. 30.

In caso di scarichi preesistenti e non autorizzati, il Gestore procederà al recupero di tutti gli importi pregressi dovuti e non versati, fermo restando la necessità di avviare la pratica di autorizzazione allo scarico secondo la procedura indicata nel presente Regolamento.

Art.71. - Convenzioni e tariffe

L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatica soggezione dell'Utente alle disposizioni del presente Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto.

È tuttavia ammessa, a discrezione del Gestore, per alcune fattispecie di scarichi industriali e purché non venga pregiudicato l'utilizzo dell'impianto da parte degli scarichi domestici esistenti e futuri, da considerarsi prioritari, una regolamentazione contrattuale mediante stipula di apposite convenzioni fra il Gestore e il titolare dello scarico.

Tali convenzioni non possono contenere pattuizioni in deroga al presente Regolamento ma limitarsi a disciplinare o esplicitare in modo più analitico i rapporti fra l'Utente e il Gestore e i comportamenti delle parti afferenti alle particolari caratteristiche dello scarico in oggetto.

Delle convenzioni suddette costituisce parte integrante l'autorizzazione allo scarico in fognatura, alla cui validità e vigenza le stesse sono subordinate.

Art.72. - Quantificazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili

Relativamente alle Utenze da cui originano acque reflue domestiche il Gestore applica la tariffa, di cui al precedente art. 71, determinando il volume d'acqua scaricata in misura pari al cento per cento dei consumi rilevati per gli Utenti del pubblico acquedotto a norma del Regolamento di Acquedotto e per gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto secondo quanto previsto dal precedente art. 20.



Art.73. - Quantificazione e caratterizzazione degli scarichi di acque reflue industriali

Ai fini della determinazione della tariffa di cui al precedente art. 71 le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali vengono determinate secondo le disposizioni del presente articolo.

Il volume viene individuato sulla base delle letture dei contatori installati sullo scarico e/o sulle fonti di prelievo. In questo secondo caso si potranno detrarre i volumi non scaricati rilevati da contatori differenziali e/o conferiti a ditte specializzate (in tal caso gli smaltimenti dovranno essere giustificati tramite presentazione di copia del formulario), ovvero applicare le detrazioni forfetarie eventualmente previste dalla legge.

La qualità delle acque scaricate viene determinata dal Gestore sulla base della media dei valori analitici di un numero prefissato di campioni effettuati dal Gestore e/o dalla Ditta titolare dello scarico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 75. L'attività analitica di autocontrollo, gestita in forma autonoma dalla Ditta, dovrà essere affidata a laboratori pubblici o privati accreditati ai sensi della norma UNI CEI ENV ISO/IEC 17025.

Titolo VI – CONTROLLO DEGLI SCARICHI E REGIME SANZIONATORIO

Art.74. - Accertamenti e controlli

Il Gestore è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Il titolare dello scarico è sempre tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Gli scarichi dovranno essere sempre accessibili per il campionamento da parte del Gestore nel punto assunto per la misurazione.

La verifica sulla qualità degli scarichi allacciati alle reti fognarie è effettuata sulla base di un programma predisposto dal Gestore che assicuri un periodico, diffuso, effettivo sistema di controlli e/o in funzione di eventuali problematiche rilevate nell'impianto di depurazione a valle della rete fognaria nella quale si immette lo scarico (ad es. in corrispondenza della ricerca dell'origine di un eventuale scarico anomalo rilevato in ingresso impianto).

In particolare il Gestore provvede al controllo di insediamenti industriali allacciati alla pubblica fognatura, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sulla base di specifici programmi finalizzati alla verifica gestionale e manutentiva, all'accertamento fiscale in materia tariffaria nonché alla verifica della conformità quali-quantitativa degli scarichi.

I tecnici aziendali, o terzi incaricati dal Gestore, addetti al controllo, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'azienda, sono abilitati a compiere i sopralluoghi e le ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento e ad accedere liberamente a tutti i reparti in cui si svolgono lavorazioni al fine di verificare:

- la natura ed accettabilità degli scarichi;
- la funzionalità degli impianti di pre-trattamento adottati;
- il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua. accertando in particolare:
- la natura delle materie prime utilizzate e le fasi del ciclo produttivo;



- l'avvenuta denuncia e/o autorizzazione di tutti gli scarichi presenti;
- il consumo d'acqua prelevato da fonti diverse dal pubblico acquedotto.

L'attività di campionamento, se prevista, potrà essere finalizzata al controllo gestionale e tariffario oppure alla verifica della conformità dello scarico ai limiti ed alle prescrizioni autorizzative.

Il personale del Gestore addetto al controllo è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria o ad altra che ad essa afferisca, qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio od a causa del proprio servizio.

Art.75. - Sanzioni

Il Gestore nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 75 ha l'obbligo di accertare e denunciare l'inosservanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento all'Autorità competente che procederà a norma della legislazione vigente e, se del caso, provvederà all'irrogazione della sanzione amministrativa o penale ai sensi di quanto previsto dal Titolo V, parte terza, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In particolare per quanto riguarda le sanzioni amministrative si richiama quanto previsto espressamente dall'art. 133, commi 1, 3 e 8 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in rete fognaria superi i valori limite fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5, parte terza del medesimo decreto e quelli stabiliti ai sensi degli articoli 30 e 31 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da Euro 3.000,00 ad Euro 30.000,00 (da Euro tremila/00 ad Euro trentamila/00) (comma 1);
- chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma 1, effettua o mantiene uno scarico in rete fognaria, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o comunque le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 ad Euro 15.000,00 (da Euro millecinquecento/00 ad Euro quindicimila/00) (comma 3);
- chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00 (da Euro millecinquecento/00 ad Euro seimila/00). Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto (comma 8).

Ferma restando l'applicazione di quanto esposto ai commi precedenti, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, il Gestore potrà comunque procedere secondo la gravità dell'infrazione:

1. alla diffida con imposizione di un termine per l'eliminazione delle inosservanze ed il ripristino della condizione prescritta;
2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione qualora in caso di diffida non venga osservato l'adeguamento alle prescrizioni nei tempi stabiliti e/o si verificano reiterate violazioni che determinino rischi per l'impianto a valle e/o situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Relativamente alle sanzioni penali si rinvia al disposto dagli artt. 137 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..



Titolo VII – DISPOSIZIONI VARIE

Art.76. - Sversamenti accidentali

Al fine di rendere possibile il tempestivo intervento per il contenimento degli effetti di uno sversamento diretto o indiretto in pubblica fognatura di una qualsiasi sostanza vietata il titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore telefonicamente e a mezzo fax ed a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente e/o verbalmente, dal personale tecnico del Gestore.

Art.77. - Conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione

Il Gestore regolamenteerà con apposito disciplinare tecnico il conferimento, mediante speciali mezzi di trasporto su strada (es. autobotte), di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione gestiti ed autorizzati al trattamento degli stessi.

Art.78. - Riesame delle autorizzazioni allo scarico

Tutte le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilate alle domestiche, espresse o tacite, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, comunque siano denominate e quali ne siano il contenuto, potranno essere riesaminate dal Gestore.

Il riesame delle autorizzazioni esistenti è finalizzato a valutarne la conformità alla normativa anche sopravvenuta ed a regolarizzare la posizione degli Utenti.

Le predette operazioni saranno condotte in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione e di quanto previsto dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla data di scadenza salvo il suddetto riesame.

Art.79. - Abrogazioni di disposizioni incompatibili

Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari comunali previgenti. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

Art.80. - Pubblicità

Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento e si impegna a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento.

Art.81. – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, le disposizioni emanate da enti od organi pubblici competenti nonché le norme del Codice Civile in materia di contratti di somministrazione, in quanto applicabili.



Art.82. – Norme transitorie

Con l'entrata in vigore del presente regolamento verrà istituito un periodo transitorio durante il quale il Gestore si impegna ad applicare le seguenti disposizioni:

- informare gli enti e gli utenti sul passaggio al nuovo regolamento attraverso canali di comunicazione appropriati.
- garantire la continuità e la qualità del servizio idrico rispettando gli standard previsti nei vecchi regolamenti.
- effettuare un monitoraggio continuo durante il periodo transitorio, valutando l'efficacia delle disposizioni dei vecchi regolamenti nel rispetto degli obiettivi di miglioramento del servizio idrico.



Allegato A
Regolamento SII

Istanza nuovo allacciamento quota fissa	100,00 €
Istanza voltura	25,00 €
Contratto successivo all'istanza nuovo allacciamento	25,00 €
Verifica contatore	100,00 €
Verifica pressione	100,00 €
Chiusura e Riattivazione utenza	50,00 €
Riattivazione a seguito morosità	50,00 €

A questi importi verrà aggiunta l'iva di legge